Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 269

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 19 novembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, limitatamente a quelle a pagamento, presso la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3.

## SOMMARIO



## CASA REALE

**Avviso di Corte.**

Sua Maestà il Re ha ordinato un lutto di Corte di giorni ventuno, a partire da oggi, per il decesso di S.A.I. la Granduchessa Anastasia Nicolaievitch.

Roma, addì 15 novembre 1935 - Anno XIV

(5945)

## LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 ottobre 1935-XIII, n. 1928.

**Emissione di francobolli da L. 50 di posta aerea commemorativi del cinquantenario della occupazione della Colonia Eritrea.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 maggio 1933, n. 686, col quale è stata autorizzata l'emissione per le Colonie di una serie di francobolli commemorativi dell'occupazione della Colonia Eritrea;

Vista la domanda con la quale l'Istituto coloniale fascista chiede che, a complemento della serie predetta, sia emesso un altro valore di posta aerea;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* — La serie dei francobolli commemorativi del cinquantenario dell'occupazione della Colonia Eritrea comprende anche il francobollo da L. 50 di posta aerea, di cui resta autorizzata la emissione e per il quale ha vigore la convenzione aggiuntiva stipulata tra il Ministero delle colonie e l'Istituto coloniale fascista.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 366, foglio 66.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935-XIII, n. **1929**.

**Spesa di L. 2.000.000 per il completamento della nuova sede della Regia dogana di Napoli.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al completamento dell'edificio da adibire a sede della Dogana di Napoli;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. — E' autorizzata la spesa di L. 2.000.000 per il completamento dell'edificio da destinare a sede della Regia dogana di Napoli.
Art. 2. — Il Ministro per le finanze provvederà con suo decreto alla inscrizione della indicata somma di L. 2.000.000 allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 1.000.000 nell'esercizio 1935-1936, e per L. 1.000.000 nell'esercizio 1936-1937.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1935 - Anno XIV.*
*Atti del Governo, registro 366, foglio 78.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 24 ottobre 1935-XIII, n. **1930**.

**Soppressione della tramvia Piacenza-Cremona e disarmo del binario della tramvia stessa escluso il tratto Piacenza-Cimitero Piacenza.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 20 dicembre 1919, n. 4792-42846, con il quale fu approvata la convenzione 8 gennaio 1916 per la concessione, senza sussidio dello Stato, alla Società italiana di ferrovie e tramvie dell'esercizio delle esistenti tramvie a trazione a vapore Piacenza-Cremona, Piacenza-Bettola e Grazzano-Rivergaro;
Vista la nota Ministeriale 26 marzo 1934, n. 768-702/899, con la quale fu autorizzata fra l'altro, in via provvisoria, la soppressione del servizio viaggiatori sulla tramvia Piacenza-Cremona;
Vista l'istanza 7 giugno 1935, con la quale la Società italiana di ferrovie e tramvie ha chiesto la soppressione definitiva ed il disarmo della tramvia predetta ad eccezione del tratto da Piacenza al Cimitero di Piacenza;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Sono autorizzati ad ogni effetto, con decorrenza dalla data del presente decreto, la soppressione ed il disarmo della tramvia a vapore Piacenza-Cremona ad esclusione del tratto da Piacenza al Cimitero di Piacenza.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 366, foglio 70.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. **1931**.

**Modificazione alla tariffa dei dazi doganali della Libia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto il R. decreto 30 giugno 1927, n. 1259, che approva la tariffa dei dazi doganali della Tripolitania e della Cirenaica, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
*Articolo unico.* — Alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Tripolitania e della Cirenaica è aggiunta la seguente voce:

| Numero della tariffa | Denominazione delle merci | Unità | DAZIO: sul valore delle merci originarie e provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane | dall'estero | specifico (lire oro) per le merci originarie e provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane | dall'estero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 bis | Acque gassose contenenti zucchero in misura non eccedente il 15 % | Q.le | — | — | 4 | 40 |

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1935 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 366, foglio 59.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. **1932**.

**Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, concernente la costituzione dell'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta e la determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:
*Articolo unico.* — È approvato lo statuto dell'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta, unito al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1935 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 366, foglio 82.* — MANCINI.

**Statuto dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.**

Art. 1 - *Sede.* — L'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta, costituito a sensi della legge 13 giugno 1935, n. 1453, ha sede in Roma.
Art. 2 - *Aziende partecipanti.* — Fanno parte dell'Ente tutte le aziende produttrici di cellulosa e di carta e tutte le aziende consumatrici di cellulosa.
Le deliberazioni dei competenti organi dell'Ente prese in relazione ai suoi scopi e a norma del presente statuto sono obbligatorie per tutte le aziende suindicate.

Art. 3 - *Scopi dell'Ente.* — L'Ente ha per iscopo di:

*a*) promuovere lo sviluppo della fabbricazione della cellulosa in Italia;

*b*) adottare provvedimenti atti ad agevolare la produzione e l'impiego di materie prime nazionali per la cellulosa;

*c*) curare la disciplina della produzione e della vendita della carta con particolare riguardo alle esigenze di determinati consumi;

*d*) provvedere in modo permanente alla conoscenza dello stato dell'industria della cellulosa e di quella della carta mediante periodiche rilevazioni statistiche, alle quali tutti gli industriali partecipanti debbono concorrere.

Art. 4 - *Presidenza - Consiglio direttivo - Rappresentanza legale.* L'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta è retto da un Consiglio direttivo, il quale ha facoltà di approvare i regolamenti per l'attuazione delle norme del presente statuto e di prendere tutte le deliberazioni opportune pel raggiungimento degli scopi previsti nella legge 13 giugno 1935, n. 1453, e nel presente statuto.

Il presidente dell'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni anche all'infuori dei componenti il Consiglio dell'Ente.

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un vice presidente. La rappresentanza dell'Ente anche in giudizio è devoluta al presidente e in caso di sua assenza o impedimento al vice presidente.

Il Consiglio direttivo può accordare al presidente la facoltà di dare tutte le procure o mandati che fossero necessari o utili per il funzionamento dell'Ente, nonchè per stare in giudizio in ogni sede o grado.

Le norme relative alla assunzione, alla consistenza numerica ed al trattamento economico, a qualsiasi titolo, del personale dell'Ente, compreso il Direttore, saranno stabilite con apposito regolamento, da approvarsi dal Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze.

Art. 5. - *Composizione e durata del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.* — Il Consiglio direttivo si compone, oltrechè del presidente, dei seguenti membri:

*a*) due in rappresentanza degli industriali produttori di cellulosa;

*b*) uno in rappresentanza degli industriali produttori di carte speciali;

*c*) due in rappresentanza degli industriali produttori di carta da giornali;

*d*) due in rappresentanza degli industriali produttori di carte da stampa e da scrivere;

*e*) due in rappresentanza degli industriali produttori di carte da involti e impacchi in genere;

*f*) uno in rappresentanza degli industriali produttori di carte di paglia;

*g*) due in rappresentanza degli industriali produttori di fibre tessili artificiali;

*h*) uno in rappresentanza degli industriali editori di giornali;

*i*) uno in rappresentanza del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti;

*l*) uno in rappresentanza della Confederazione fascista degli agricoltori;

*m*) uno in rappresentanza della Confederazione fascista dei commercianti;

*n*) uno in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

*o*) uno in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

*p*) il vice presidente della Corporazione della carta e della stampa;

*q*) uno in rappresentanza delle Amministrazioni militari, designato d'accordo tra i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

*r*) uno in rappresentanza del Ministero delle finanze.

I membri di cui alle lettere da *a*) ad *h*) saranno designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali di categoria, pel tramite della Confederazione fascista degli industriali.

Con lo stesso decreto di nomina del presidente sono nominati i membri del Consiglio.

Il presidente ed i membri del Consiglio durano in carica due anni; possono essere confermati.

In caso di vacanze nel corso del biennio si provvederà alla surrogazione nel modo indicato nel secondo comma del presente articolo.

Il membro surrogante rimane in carica fino quando vi sarebbe rimasto quello sostituito.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di delegare parte dei suoi poteri ad un Comitato esecutivo composto del presidente dell'Ente e di sei membri da eleggersi dal Consiglio nel proprio seno.

I membri del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo esercitano le loro funzioni gratuitamente, salvo il rimborso delle spese di viaggio e un'indennità di soggiorno, per i membri non residenti in Roma e l'assegnazione, a tutti, di un'indennità di seduta, da determinarsi dal Consiglio.

Il Consiglio direttivo, inoltre, con propria deliberazione, può assegnare al presidente un'indennità di carica.

Art. 6 - *Revisori dei conti.* — Il controllo della gestione finanziaria dell'Ente è demandato ad un collegio di tre revisori, nominati dal Ministro per le corporazioni e di cui uno in rappresentanza del Ministero delle corporazioni, uno in rappresentanza del Ministero delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I revisori durano in carica un anno e possono essere confermati.

Essi hanno diritto di presenziare alle sedute del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo, alle quali debbono essere invitati e di prendere visione delle deliberazioni adottate.

Le ispezioni dei revisori debbono risultare da annotazioni fatte sugli appositi registri dell'Ente.

I revisori compilano ogni anno una relazione sul bilancio dell'Ente che deve essere sottoposta ai Ministri per le corporazioni, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste.

Il Consiglio direttivo, in sede di approvazione del bilancio, determina l'emolumento da corrispondere ai revisori dei conti.

Art. 7 - *Convocazione e deliberazioni del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.* — Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente o dal vice presidente mediante lettera di invito recante l'ordine del giorno e diramata almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, si può procedere a convocazione telegrafica, con due giorni di preavviso.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti degli intervenuti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive sarà ritenuto dimissionario.

Le norme suddette si applicano anche alle convocazioni e alle deliberazioni del Comitato esecutivo.

Il Consiglio direttivo deve essere convocato almeno una volta ogni due mesi.

Art. 8 - *Direttore.* — Il direttore dell'Ente è nominato dal Consiglio direttivo fuori dal proprio seno.

Al direttore sotto l'autorità del Consiglio direttivo è affidata l'esecuzione delle deliberazioni dell'Ente e la sua gestione amministrativa. Esso è il capo degli uffici e del personale dell'Ente.

Art. 9 - *Mezzi finanziari e loro erogazione.* — I mezzi finanziari dell'Ente sono costituiti dai contributi di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1453.

Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio direttivo con deliberazione motivata, soggetta all'approvazione del Ministero delle corporazioni e da comunicarsi ai Ministeri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, approva il bilancio preventivo dell'anno successivo.

Nell'entrata sarà imposto il gettito che si prevederà derivante dai contributi di cui sopra.

Il contributo di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 di detta legge sarà previsto soltanto nel caso in cui ne sia stata richiesta ed ottenuta l'applicazione ai sensi del decreto Ministeriale da emanarsi a norma della legge stessa, per sopperire, nei limiti dello stretto necessario, alle eventuali esigenze dell'Ente.

Nella previsione delle spese saranno fatti gli opportuni stanziamenti per il funzionamento dell'Ente, ed il restante sarà ripartito per l'erogazione da farsi in relazione agli scopi dell'Ente fissati dall'art. 2 della predetta legge e dall'art. 3 del presente statuto.

Il preventivo per il corrente anno 1935 sarà deliberato dal Consiglio direttivo nella sua prima adunanza.

Art. 10 - *Bilancio.* — La gestione dell'Ente è suddivisa in esercizi annuali corrispondenti agli anni solari.

Il rendiconto consuntivo annuale deve essere predisposto entro il primo bimestre dell'anno successivo e approvato dal Consiglio direttivo entro il 31 marzo di ciascun anno.

Tale rendiconto deve essere comunicato ai revisori dei conti almeno un mese prima della riunione del Consiglio direttivo.

Art. 11 - *Esercizio della vigilanza.* — Ai fini dell'esercizio della vigilanza, prevista dall'art. 4 della legge 13 giugno 1935, n. 1453, il presidente dell'Ente ha l'obbligo di far conoscere tempestivamente ai Ministeri delle corporazioni e dell'agricoltura e delle foreste la data di riunione dei vari organi deliberanti e di trasmettere ai Ministeri stessi, nel termine di quindici giorni da dette riunioni, i verbali relativi.

Il presidente dell'Ente deve altresì trasmettere al Ministero delle corporazioni e a quello delle finanze il conto consuntivo delle gestioni annuali entro i quindici giorni successivi all'approvazione di esso.

Il Ministero delle corporazioni, anche su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può sospendere la esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Ente che siano contrarie alle norme di legge, di regolamento o di statuto o che si ritengano non in armonia con gli interessi dell'Ente.

Il Ministero delle corporazioni può, altresì, anche su richiesta del Ministero delle finanze, far compilare d'ufficio il conto consuntivo dell'Ente, qualora non vi abbiano provveduto tempestivamente gli organi competenti.

Art. 12. — In sede di deliberazione del conto consuntivo, il presidente dell'Ente sottopone al Consiglio una relazione che illustri l'attività tecnica ed amministrativa dell'Ente durante l'anno cui il conto si riferisce.

La relazione, ed un estratto del verbale della seduta del Consiglio — per la parte riferentesi alla eventuale discussione intervenuta — dovranno, entro otto giorno, essere rimessi al Ministero delle corporazioni, che li comunicherà alla Corporazione della Carta e della Stampa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni*: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. 1933.
**Variante alle norme sulle licenze ordinarie al personale del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948, che concede facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2505, relativo al trattamento degli ufficiali del Regio esercito che prestano in Colonia servizio di carattere militare, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, che approva l'ordinamento militare per il Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, e le successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Al personale militare di ogni grado del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea che, per ragioni di mobilitazione o di sicurezza del territorio della Colonia, non possa recarsi in licenza ordinaria allo scadere del biennio di servizio coloniale, la licenza stessa potrà essere concessa nel biennio successivo senza pregiudizio del titolo alla concessione per questo biennio.

È consentito il cumulo delle licenze e dei residui di esso solo in caso che il militare non sia stato inviato in licenza o sia stato richiamato da quella che fruiva per accertate ragioni di servizio derivanti da impiego in operazioni di guerra o di grande polizia coloniale.

La licenza s'intenderà concessa, per tutta o parte della sua durata, ai soli effetti amministrativi ove il militare, prima della scadenza di essa, debba rientrare nei quadri metropolitani per particolari esigenze o debba cessare dal servizio per congedamento od altro motivo.

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal 1° febbraio 1935 al 31 dicembre 1937.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
*Atti del Governo, registro* 366, *foglio* 58. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1935-XIV, n. 1934.
**Modifiche alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 227, concernente modificazioni all'ordinamento e funzionamento del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di apportare ulteriori modifiche alle disposizioni relative al Consorzio predetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali è autorizzato, fino a tutto il 1936, a concedere, con le norme che saranno stabilite dagli organi centrali amministrativi ed approvate dal Ministero delle finanze, sovvenzioni cambiarie garantite da costituzione in pegno di titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie e titoli ad esse assimilati, delegazioni di sovrimposte comunali e provinciali, annualità e contributi governativi e mandati emessi da Amministrazioni dello Stato.

E' altresì autorizzato a concedere agli assuntori di forniture per le fabbricazioni di guerra, e nei limiti del 65 % dell'importo complessivo dei rispettivi contratti, sovvenzioni contro rilascio di cambiali garantite dalla cessione delle somme alle quali essi avranno diritto ai termini dei contratti medesimi. La somministrazione delle sovvenzioni avrà luogo in relazione allo stato di esecuzione delle commesse risultante dai certificati rilasciati dalle autorità committenti.

I pagherò cambiari rappresentanti le sovvenzioni predette, da emettersi secondo le norme di cui all'art. 7 del R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, conterranno un riferimento anche al presente decreto.

Art. 2. — Agli effetti del primo comma dell'articolo precedente, i titoli da dare in pegno saranno computati al prezzo di compenso di borsa del mese antecedente a quello in cui si effettua o si rinnovi l'operazione, con gli scarti che saranno determinati dagli organi centrali amministrativi del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, e approvati dal Ministero delle finanze.

Le delegazioni di sovrimposte comunali e provinciali e le annualità e i contributi governativi, che dovranno avere scadenze non eccedenti il quinquennio dalla data delle operazioni, saranno computate con uno scarto sul loro valore attuale, da determinarsi come al primo comma.

Art. 3. — Alle operazioni formanti oggetto del presente decreto verrà applicato un tasso in ragione d'anno pari al saggio ufficiale di sconto oltre la provvigione che sarà applicata ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2103, e dell'art. 29 dello statuto del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

Art. 4. — Indipendentemente dal risconto di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 227, la Banca d'Italia è autorizzata a riscontare, nei limiti che saranno fissati con decreti del Ministro per le finanze, le cambiali scontate dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali in base alla facoltà concessagli dal presente decreto.

Art. 5. — Sono soggetti alla tassa fissa di registro di lire 10 gli atti e contratti a mezzo dei quali gli Istituti di credito ed altri enti cedono in garanzia del Consorzio sovvenzioni su valori industriali le annualità e contributi governativi e i mandati emessi da Amministrazioni dello Stato di cui si siano resi o si rendano cessionari. La stessa tassa fissa di registro è dovuta per le relative liberazioni dal vincolo.

Per le eventuali girate in garanzia di delegazioni sulle sovrimposte comunali e provinciali, effettuate in ordine alle operazioni previste dal presente decreto, non è dovuta altra tassa di bollo.

Art. 6. — Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare speciali convenzioni con la Banca d'Italia e con il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, nonchè ad adottare, anche in deroga delle vigenti disposizioni di legge, gli altri provvedimenti eventualmente necessari per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7. — Il Comitato centrale amministrativo del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali procederà alle modificazioni dello statuto che sarà approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per le corporazioni.

Art. 8. — Sono abrogate tutte le disposizioni precedenti che comunque si trovassero incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
*Atti del Governo, registro* 366, *foglio* 95. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1935-XIV, n. 1935.
**Disciplina del commercio dell'oro.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di meglio disciplinare il commercio dell'oro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazione, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con quello per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto è istituito il monopolio per gli acquisti all'estero dell'oro greggio in lingotti, in verghe, in pani, in polvere e in rottami.

L'importazione dell'oro semilavorato e lavorato, di cui alle voci 881, 884 A e 885 A, della tariffa doganale in vigore, nonchè la importazione degli oggetti di cui alle voci 501-A-1 e 502-A, è subordinata al rilascio di licenze da parte del Ministero delle finanze, su proposta della Sovraintendenza allo scambio delle valute, ferma restando l'analoga disposizione dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, per le voci 883 e 886 della tariffa predetta.

Art. 2. — Il monopolio di cui all'articolo precedente è affidato all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, che lo eserciterà per conto del Tesoro dello Stato, d'intesa con la Sovraintendenza allo scambio delle valute.

Art. 3. — I contratti per l'acquisto all'estero di oro greggio stipulati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto e non ancora eseguiti, in tutto o in parte, dovranno essere denunciati dalle ditte acquirenti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dalla data stessa.

È in facoltà dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero di autorizzare l'esecuzione dei detti contratti o di rendersene cessionario alle medesime condizioni in essi stabilite.

Art. 4. — Tutti coloro che comunque esercitano nel Regno il commercio dell'oro, sia greggio che lavorato, sono obbligati a tenere, per le operazioni relative al commercio stesso, un apposito registro soggetto alla disciplina di cui all'art. 23 del codice di commercio.

In detto registro dovrà essere specificata la consistenza dell'oro presso il commerciante alla data di pubblicazione del presente decreto, e dovranno essere elencate di seguito e senza spazio in bianco, distintamente, in ordine di data, tutte le operazioni di acquisto e di vendita, sia con privati che con altri commercianti, con le seguenti indicazioni:

*a*) nome, cognome, paternità e nazionalità del venditore e del compratore, con annotazione degli estrimi della rispettiva carta di identità o di altro documento fornito di fotografia proveniente da una Amministrazione statale;

*b*) le ragioni e le condizioni della vendita e della compra;

*c*) la qualità e le caratteristiche dell'oggetto venduto o comprato.

All'uopo potrà essere utilizzato, con le necessarie integrazioni, il registro prescritto dall'art. 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 262 del Regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, numero 62.

Art. 5. — Il Ministro per le finanze ha facoltà di disporre ispezioni intese ad accertare l'esattezza del registro di cui al precedente art. 4, la regolarità delle scritture relative e la loro corrispondenza con la consistenza dell'oro presso le ditte ispezionate, nonchè a prendere conoscenza delle operazioni compiute anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e di tutta la documentazione relativa.

Art. 6. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è autorizzato ad acquistare nel Regno, per conto del Tesoro dello Stato, a mezzo delle filiali della Banca d'Italia, oro greggio, semilavorato e lavorato, al prezzo che verrà fissato settimanalmente dall'Istituto stesso, sulla base del prezzo medio dell'oro nei mercati internazionali e al cambio ufficiale medio delle rispettive divise presso la Borsa di Milano nel giorno precedente a quello dell'acquisto con le maggiorazioni che periodicamente saranno stabilite dal Comitato dell'Istituto predetto.

Nessun commerciante o privato potrà acquistare nel Regno oro greggio sotto qualsiasi forma, nonchè oggetti d'oro usati il cui valore prevalente sia rappresentato dal fino in essi contenuto, a prezzo superiore a quello determinato dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è altresì autorizzato a ricevere in deposito fruttifero, per conto del Tesoro dello Stato, oro, sia greggio che lavorato.

A favore del depositante l'Istituto predetto corrisponderà l'interesse nella ragione annua del 5 per cento sulla somma pari al valore dell'oro depositato, calcolato nel modo di cui al precedente art. 6, e si impegnerà a restituire, non oltre un anno dal giorno della costituzione del deposito, un quantitativo di oro fino uguale a quello accertato nell'oro depositato.

Art. 8. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per l'acquisto ed il deposito di oro non monetato, si avvarrà della Regia Zecca per la determinazione del quantitativo di fino contenuto nell'oro stesso, e per tutte le operazioni relative al commercio dell'oro non sarà soggetto all'osservanza delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza.

Art. 9. — Per gli oggetti d'oro compresi tra le cose confiscate ai sensi dell'art. 240 del codice penale o fra quelle sequestrate nei casi contemplati dall'art. 625 del codice di procedura penale, il giudice dovrà disporre la consegna all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per conto del Tesoro dello Stato.

Tale consegna dovrà avvenire entro un mese dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna nel caso di confisca, oppure dalla scadenza del termine previsto dal citato art. 625 del Codice di procedura penale nei casi di sequestro.

Per i casi in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile o la scadenza del termine previsto dal citato art. 625 del Codice di procedura penale siasi verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consegna dovrà avvenire entro un mese da tale data.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero verserà in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo il prezzo degli oggetti sequestrati.

Le stesse disposizioni si applicano anche nei riguardi delle confische pronunciate dall'autorità amministrativa in conseguenza di infrazioni a leggi finanziarie.

Art. 10. — Da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici non potrà procedersi alla vendita sotto qualsiasi forma degli oggetti di cui all'art. 1 del presente decreto, nè da parte di chicchessia potranno essere indette, e se effettuate saranno ritenute nulle e di nessun effetto, aste pubbliche per la vendita degli oggetti stessi, se prima non ne sia stata fatta offerta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero il quale avrà facoltà, per conto del Tesoro, di esigerne la cessione alle condizioni di cui al precedente art. 6, salvo nei casi in cui trattisi di oggetti che dalla perizia giurata risultino contenere oro in minima parte del loro valore ovvero avere prevalentemente interesse scientifico, artistico o storico.

Art. 11. — Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, i trasgressori alle disposizioni del presente decreto, e coloro che comunque siano responsabili dell'inosservanza delle disposizioni stesse, sono passibili di una pena pecuniaria che il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire sino al valore dell'operazione cui si riferisce l'infrazione.

Art. 12. — Con decreti del Ministro per le corporazioni e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per l'agricoltura e le foreste potranno essere emanate le norme integrative ed esecutive eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

È data al Ministro per le finanze ogni più ampia facoltà di stabilire con propri decreti, le norme per la regolazione dei rapporti fra il Tesoro, dello Stato e l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e per l'istituzione di tutti quei controlli che riterrà necessari ed opportuni nell'interesse del Tesoro in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Art. 13. — Il Ministro per le finanze è autorizato a provvedere con propri decreti a tutte le variazioni dei bilanci dell'entrata e della spesa occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1935 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro* 366, *foglio* 96. — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 9 agosto 1935-XIII, n. 1936.
**Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Vessalico.**

N. 1936. R. decreto 9 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede in Vessalico, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1935 - Anno XIV.*

REGIO DECRETO 23 agosto 1935-XIII, n. 1937.
**Approvazione dello statuto organico dell'Asilo infantile di San Marco con sede in Rocca de' Baldi.**

N. 1937. R. decreto 23 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Asilo infantile di S. Marco, con sede in Rocca de' Baldi.
Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre* 1935 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 5 settembre 1935-XIII, n. 1938.
**Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione « Il Littorio » in Colle Val d'Elsa.**

N. 1938. R. decreto 5 settembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione « Il Littorio » in Colle Val l'Elsa, deliberato dall'assemblea nell'adunanza del 16 novembre 1930-IX, in sostituzione di quello approvato col R. decreto 26 aprile 1928-VI.
Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *novembre* 1935 - *Anno XIV*

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1935-XIV.
**Nomina del commissario governativo della Cassa rurale di S. Sisto di Bellegra.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di S. Sisto di Bellegra, rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;
Veduta la lettera in data 17 settembre 1935 di S. E. il Prefetto di Roma;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di S. Sisto di Bellegra è sciolto e il sig. cav. Roccardi Giovanni è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Roma, addì 7 novembre 1935 - Anno XIV

*Il Ministro*: ROSSONI.

(5908)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1935-XIV.
**Nomina del commissario governativo della Cassa rurale di prestiti di Cortemilia (Cuneo).**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di prestiti di Cortemilia (Cuneo) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;
Veduta la lettera 17 ottobre 1935-XIII, n. 40365, di S. E. il Prefetto di Cuneo;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di prestiti di Cortemilia (Cuneo) è sciolto e il sig. geom. Domenico Ravazza è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Roma, addì 9 novembre 1935 - Anno XIV

*Il Ministro*: ROSSONI.

(5907)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1935-XIV.
**Nomina del commissario governativo della Cassa rurale di Castelrotto (Bolzano).**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Considerato che le presenti condizioni della Cassa centrale rurale di Castelrotto (Bolzano) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario;
Veduta la lettera di S. E. il Prefetto di Bolzano in data 2 agosto 1935;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Castelrotto (Bolzano) è sciolto e il sig. Torquato Contadini è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Roma, addì 7 novembre 1935 - Anno XIV

(5905) *Il Ministro*: ROSSONI.

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1935-XIV.
**Composizione del Consiglio del lavoro portuale di Fiume.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, recante norme per la disciplina del lavoro nei porti;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;
Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1926, col quale venne istituito l'Ufficio del lavoro portuale di Fiume;
Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1935 sulla composizione degli organi collegiali aggregati agli Uffici del lavoro portuale, successivamente modificato coi decreti Ministeriali 15 luglio 1935 e 12 settembre 1935;
Visto l'art. 5, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro;
Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il Consiglio del lavoro presso l'Ufficio del lavoro portuale di Fiume è composto dei seguenti membri:
1) il direttore dell'Ufficio del lavoro, presidente;
2) un funzionario dell'Ispettorato corporativo designato dal Ministero delle corporazioni;
3) il direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa;
4) un rappresentante dell'Azienda dei Magazzini generali di Fiume;
5) un rappresentante degli armatori designato dal presidente del Sindacato di categoria competente per territorio;
6) un rappresentante dei commercianti designato dal presidente dell'Unione provinciale fascista dei commercianti, con sede a Fiume, sentito il Comitato dell'Unione stessa;
7) un rappresentante degli industriali designato dal presidente dell'Unione provinciale fascista degli industriali, con sede a Fiume, sentito il Comitato dell'Unione stessa;
8) quattro rappresentanti dei lavoratori portuali designati dal segretario del Sindacato di categoria competente per territorio.
Roma, addì 1° novembre 1935 - Anno XIV

*Il Ministro*: BENNI.

(5906)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1935-XIII.
**Composizione di ciascuna serie del Prestito redimibile 3,50 %, creato col R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, all'atto dell'emissione dei nuovi titoli.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del R. decreto 31 maggio 1934, n. 835, concernente i titoli del Prestito redimibile 3,50 per cento - 1934 - creato con R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, per la sostituzione delle rendite del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 995;
Ritenuto che in esecuzione delle anzidette disposizioni sono state emesse 62 serie del Prestito redimibile 3,50 per cento - 1934 - per un miliardo ciascuna le prime 61 e per L. 145.633.400 l'ultima;

Decreta:

Art. 1. — Ciascuna delle serie portanti il numero ordinale dalla prima alla diciassettesima del Prestito redimibile 3,50 per cento

creato con R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, è costituita dai seguenti quantitativi di titoli unitari da L. 100 di capitale nominale:

Titoli unitari da L. 100 n. 10.000.000 da 1 a 10.000.000 . . . . . . L. 1.000.000.000
Capitale nominale delle 17 serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 17.000.000.000

Art. 2. — Ognuna delle serie del Prestito redimibile 3,50 % 1934, portanti i numeri ordinali dal 18° al 37° e le altre dalla 42ª alla 51ª, è costituita dai seguenti quantitativi di titoli unitari e multipli:

| Titoli unitari | da L. | 100 | n. 61.760 | da 1 | a 61.760 | L. 6.176.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titoli multipli | da L. | 500 | n. 55.038 | da 61.761 | a 336.950 | » 27.519.000 |
| Id. | id. | 1.000 | n. 57.277 | da 336.951 | a 909.720 | » 57.277.000 |
| Id. | id. | 2.000 | n. 29.461 | da 909.721 | a 1.498.940 | » 58.922.000 |
| Id. | id. | 4.000 | n. 14.054 | da 1.498.941 | a 2.061.100 | » 56.216.000 |
| Id. | id. | 5.000 | n. 12.384 | da 2.061.101 | a 2.680.300 | » 61.920.000 |
| Id. | id. | 10.000 | n. 20.808 | da 2.680.301 | a 4.761.100 | » 208.080.000 |
| Id. | id. | 20.000 | n. 12.887 | da 4.761.101 | a 7.338.500 | » 257.740.000 |
| Id. | id. | 50.000 | n. 2.147 | da 7.338.501 | a 8.412.000 | » 107.350.000 |
| Id. | id. | 100.000 | n. 1.588 | da 8.412.001 | a 10.000.000 | » 158.800.000 |
| | | | N. 267.404 | | | L. 1.000.000.000 |

Capitale nominale delle 30ª serie L. 30.000.000.000.

Art. 3. — La serie 38ª del Prestito redimibile 3,50 per cento 1934 è costituita dai seguenti quantitativi di titoli unitari e multipli:

| Titoli unitari | da L. | 100 | n. 3.180 | da 1 | a 3.180 | L. 318.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titoli multipli | da L. | 500 | n. 5.488 | da 3.181 | a 30.620 | » 2.744.000 |
| Id. | id. | 1.000 | n. 7.906 | da 30.621 | a 109.680 | » 7.906.000 |
| Id. | id. | 2.000 | n. 6.819 | da 109.681 | a 246.060 | » 13.638.000 |
| Id. | id. | 4.000 | n. 5.726 | da 246.061 | a 475.100 | » 22.904.000 |
| Id. | id. | 5.000 | n. 3.354 | da 475.101 | a 642.800 | » 16.770.000 |
| Id. | id. | 10.000 | n. 17.651 | da 642.801 | a 2.407.900 | » 176.510.000 |
| Id. | id. | 20.000 | n. 18.178 | da 2.407.901 | a 6.043.500 | » 363.560.000 |
| Id. | id. | 50.000 | n. 3.395 | da 6.043.501 | a 7.741.000 | » 169.750.000 |
| Id. | id. | 100.000 | n. 2.259 | da 7.741.001 | a 10.000.000 | » 225.900.000 |
| | | | N. 78.956 | | | L. 1.000.000.000 |

Art. 4. — La serie 39ª del Prestito redimibile 3,50 per cento 1934 costituita dai seguenti quantitativi di titoli unitari e multipli:

| Titoli unitari | da L. | 100 | n. 2.000 | da 1 | a 2.000 | L. 200.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titoli multipli | da L. | 500 | n. 600 | da 2.001 | a 5.000 | » 300.000 |
| Id. | id. | 1.000 | n. 500 | da 5.001 | a 10.000 | » 500.000 |
| Id. | id. | 2.000 | n. 500 | da 10.001 | a 20.000 | » 1.000.000 |
| Id. | id. | 4.000 | n. 500 | da 20.001 | a 40.000 | » 2.000.000 |
| Id. | id. | 5.000 | n. 500 | da 40.001 | a 65.000 | » 2.500.000 |
| Id. | id. | 10.000 | n. 500 | da 65.001 | a 115.000 | » 5.000.000 |
| Id. | id. | 20.000 | n. 2.000 | da 115.001 | a 515.000 | » 40.000.000 |
| Id. | id. | 50.000 | n. 10.000 | da 515.001 | a 5.515.000 | » 500.000.000 |
| Id. | id. | 100.000 | n. 4.485 | da 5.515.001 | a 10.000.000 | » 448.500.000 |
| | | | N. 21.585 | | | L. 1.000.000.000 |

Art. 5. — La serie 40ª del Prestito redimibile 3,50 per cento 1934 è costituita:

| Titoli unitari | da L. | 100 | n. 4.000.000 | da 1 | a 4.000.000 | L. 400.000.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titoli multipli | da L. | 100.000 | n. 6.000 | da 4.000.001 | a 10.000.000 | » 600.000.000 |
| | | | N. 4.006.000 | | | L. 1.000.000.000 |

Art. 6. — La serie 41ª del Prestito redimibile 3,50 per cento 1934 è costituita dai seguenti quantitativi di titoli unitari e multipli:

| Titoli unitari | da L. | 100 | n. 9.080 | da 1 | a 9.080 | L. 908.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titoli multipli | da L. | 500 | n. 9.034 | da 9.081 | a 54.250 | » 4.517.000 |
| Id. | id. | 1.000 | n. 9.117 | da 54.251 | a 145.420 | » 9.117.000 |
| Id. | id. | 2.000 | n. 7.663 | da 145.421 | a 298.680 | » 15.326.000 |
| Id. | id. | 4.000 | n. 5.083 | da 298.681 | a 502.000 | » 20.332.000 |
| Id. | id. | 5.000 | n. 6.122 | da 502.001 | a 808.100 | » 30.610.000 |
| Id. | id. | 10.000 | n. 11.634 | da 808.101 | a 1.971.500 | » 116.340.000 |
| Id. | id. | 20.000 | n. 11.675 | da 1.971.501 | a 4.306.500 | » 233.500.000 |
| Id. | id. | 50.000 | n. 3.119 | da 4.306.501 | a 5.866.000 | » 155.950.000 |
| Id. | id. | 100.000 | n. 4.134 | da 5.866.001 | a 10.000.000 | » 413.400.000 |
| | | | N. 76.661 | | | L. 1.000.000.000 |

Art. 7. — Ciascuna delle serie del Prestito redimibile 3,50 per cento 1934 portanti i numeri ordinali dal 52° al 55°, è costituita dai seguenti quantitativi di titoli unitari e multipli:

| Titoli unitari | da L. | 100 | n. 58.425 | da 1 | a 58.425 | L. 5.842.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titoli multipli | da L. | 500 | n. 39.585 | da 58.426 | a 256.350 | » 19.792.500 |
| Id. | id. | 1.000 | n. 92.857 | da 256.351 | a 1.184.920 | » 92.857.000 |
| Id. | id. | 2.000 | n. 38.365 | da 1.184.921 | a 1.952.220 | » 76.730.000 |
| Id. | id. | 4.000 | n. 17.962 | da 1.952.221 | a 2.670.700 | » 71.848.000 |
| Id. | id. | 5.000 | n. 16.184 | da 2.670.701 | a 3.479.900 | » 80.920.000 |
| Id. | id. | 10.000 | n. 25.306 | da 3.479.901 | a 6.010.500 | » 253.060.000 |
| Id. | id. | 20.000 | n. 13.880 | da 6.010.501 | a 8.786.500 | » 277.600.000 |
| Id. | id. | 50.000 | n. 1.195 | da 8.786.501 | a 9.384.000 | » 59.750.000 |
| Id. | id. | 100.000 | n. 616 | da 9.384.001 | a 10.000.000 | » 61.600.000 |
| | | | N. 304.375 | | | L. 1.000.000.000 |

Art. 8. — Ciascuna delle serie del Prestito redimibile 3,50 per cento 1934, portante i numeri ordinali dal 56 al 58 è costituita dai seguenti quantitativi di titoli multipli:

| Titoli multipli | da L. | 1.000 | n. 112.444 | da 1 | a 1.124.440 | L. 112.444.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id. | id. | 2.000 | n. 38.168 | da 1.124.441 | a 1.887.800 | » 76.336.000 |
| Id. | id. | 4.000 | n. 17.945 | da 1.887.801 | a 2.605.600 | » 71.780.000 |
| Id. | id. | 5.000 | n. 15.830 | da 2.605.601 | a 3.397.100 | » 79.150.000 |
| Id. | id. | 10.000 | n. 25.366 | da 3.397.101 | a 5.933.700 | » 253.660.000 |
| Id. | id. | 20.000 | n. 13.974 | da 5.933.701 | a 8.728.500 | » 279.480.000 |
| Id. | id. | 50.000 | n. 1.197 | da 8.728.501 | a 9.327.000 | » 59.850.000 |
| Id. | id. | 100.000 | n. 673 | da 9.327.001 | a 10.000.000 | » 67.300.000 |
| | | | N. 225.597 | | | L. 1.000.000.000 |

Capitale nominale delle 3 serie L. 3.000.000.000.

Art. 9. — La serie 59 del Prestito redimibile 3,50 per cento 1934 è costituita dai seguenti quantitativi di titoli unitari e multipli:

| Titoli unitari | da L. | 100 | n. 64.805 | da 1 | a 64.805 | L. 6.480.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id. | id. | 100 | n. 422.610 | da 701.831 | a 1.124.440 | » 42.261.000 |
| Titoli multipli | da L. | 500 | n. 24.577 | da 64.806 | a 187.690 | » 12.288.500 |
| Id. | id. | 1.000 | n. 51.414 | da 187.691 | a 701.830 | » 51.414.000 |
| Id. | id. | 2.000 | n. 38.168 | da 1.124.441 | a 1.887.800 | » 76.336.000 |
| Id. | id. | 4.000 | n. 17.945 | da 1.887.801 | a 2.605.600 | » 71.780.000 |
| Id. | id. | 5.000 | n. 15.830 | da 2.605.601 | a 3.397.100 | » 79.150.000 |
| Id. | id. | 10.000 | n. 25.366 | da 3.397.101 | a 5.933.700 | » 253.660.000 |
| Id. | id. | 20.000 | n. 13.974 | da 5.933.701 | a 8.728.500 | » 279.480.000 |
| Id. | id. | 50.000 | n. 1.197 | da 8.728.501 | a 9.327.000 | » 59.850.000 |
| Id. | id. | 100.000 | n. 673 | da 9.327.001 | a 10.000.000 | » 67.300.000 |
| | | | N. 676.550 | | | L. 1.000.000.000 |

Art. 10. — La 60ª serie del Prestito redimibile 3,50 per cento 1934 è costituita dalle seguenti quantità di titoli unitari e multipli:

| Titoli unitari | da L. | 100 | n. 1.124.440 | da 1 | a 1.124.440 | L. 112.444.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id. | id. | 100 | n. 531.360 | da 1.356.441 | a 1.887.800 | » 53.136.000 |
| Id. | id. | 100 | n. 155.000 | da 2.450.601 | a 2.605.600 | » 15.500.000 |
| Titoli multipli | id. | 2.000 | n. 11.600 | da 1.124.441 | a 1.356.440 | » 23.200.000 |
| Id. | id. | 4.000 | n. 14.070 | da 1.887.801 | a 2.450.600 | » 56.280.000 |
| Id. | id. | 5.000 | n. 15.830 | da 2.605.601 | a 3.397.100 | » 79.150.000 |
| Id. | id. | 10.000 | n. 25.366 | da 3.397.101 | a 5.933.700 | » 253.660.000 |
| Id. | id. | 20.000 | n. 13.974 | da 5.933.701 | a 8.728.500 | » 279.480.000 |
| Id. | id. | 50.000 | n. 1.197 | da 8.728.501 | a 9.327.000 | » 59.850.000 |
| Id. | id. | 100.000 | n. 673 | da 9.327.001 | a 10.000.000 | » 67.300.000 |
| | | | N. 1.893.510 | | | L. 1.000.000.000 |

Art. 11. — La 61ª serie del Prestito redimibile 3,50 per cento 1934 è costituita dalle seguenti quantità di titoli unitari e multipli:

| Titoli unitari | da L. | 100 | n. 1.829.717 | da 1 | a 1.829.717 | L. 182.971.700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id. | id. | » | n. 55.103 | da 1.829.718 | a 1.884.820 | » 5.510.300 |
| Id. | id. | » | n. 22.095 | da 4.504.151 | a 4.526.245 | » 2.209.500 |
| Id. | id. | » | n. 32.148 | da 5.434.911 | a 5.467.058 | » 3.214.800 |
| Id. | id. | » | n. 552 | da 6.271.084 | a 6.271.635 | » 55.200 |
| Id. | id. | » | n. 10.810 | da 6.414.566 | a 6.425.375 | » 1.081.000 |
| Id. | id. | » | n. 34.080 | da 6.734.816 | a 6.768.895 | » 3.408.000 |
| Id. | id. | » | n. 41.270 | da 7.530.986 | a 7.572.255 | » 4.127.000 |
| Id. | id. | » | n. 27.975 | da 8.237.041 | a 8.265.015 | » 2.797.500 |
| Id. | id. | » | n. 19.540 | da 8.874.771 | a 8.894.310 | » 1.954.000 |
| Id. | id. | » | n. 5 | da 9.170.081 | a 9.170.085 | » 500 |
| Id. | id. | » | n. 13.335 | da 9.185.526 | a 9.198.860 | » 1.333.500 |
| Id. | id. | » | n. 9.630 | da 9.389.646 | a 9.399.275 | » 963.000 |
| Id. | id. | » | n. 7.975 | da 9.500.001 | a 9.507.975 | » 797.500 |
| Id. | id. | » | n. 19.635 | da 9.548.301 | a 9.567.935 | » 1.963.500 |
| Id. | id. | » | n. 11.260 | da 9.928.951 | a 9.940.210 | » 1.126.000 |
| | | | N. 2.135.130 | | | L. 213.513.000 |
| Titoli multipli | da L. | 500 | n. 24.790 | da 1.884.821 | a 2.008.770 | L. 12.395.000 |
| Id. | id. | » | n. 9.489 | da 4.526.246 | a 4.573.690 | » 4.744.500 |
| Id. | id. | » | n. 10.537 | da 5.467.059 | a 5.519.743 | » 5.268.500 |
| Id. | id. | » | n. 592 | da 6.271.636 | a 6.274.595 | » 296.000 |
| Id. | id. | » | n. 3.366 | da 6.425.376 | a 6.442.205 | » 1.683.000 |
| Id. | id. | » | n. 10.570 | da 6.768.896 | a 6.821.745 | » 5.285.000 |
| Id. | id. | » | n. 11.071 | da 7.572.256 | a 7.627.610 | » 5.535.500 |
| Id. | id. | » | n. 7.677 | da 8.265.016 | a 8.303.400 | » 3.838.500 |
| Id. | id. | » | n. 5.326 | da 8.894.311 | a 8.920.940 | » 2.663.000 |
| Id. | id. | » | n. 3.031 | da 9.198.861 | a 9.214.015 | » 1.515.500 |
| Id. | id. | » | n. 2.265 | da 9.399.276 | a 9.410.600 | » 1.132.500 |
| Id. | id. | » | n. 1 | da 9.507.976 | a 9.507.980 | » 500 |
| Id. | id. | » | n. 4.713 | da 9.567.936 | a 9.591.500 | » 2.356.500 |
| Id. | id. | » | n. 2.110 | da 9.940.211 | a 9.950.760 | » 1.055.000 |
| | | | N. 95.538 | | | L. 47.769.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.toli multipli | da L. 1.000 | n. | 82.553 | da 2.008.771 | a 2.334.300 | L. | 82.553.000 |
| Id. | id. » | n. | 11.409 | da 4.573.691 | a 4.687.780 | » | 11.409.000 |
| Id. | id. » | n. | 11.938 | da 5.519.744 | a 5.639.123 | » | 11.938.000 |
| Id. | id. » | n. | 1.522 | da 6.274.596 | a 6.289.815 | » | 1.522.000 |
| Id. | id. » | n. | 4.216 | da 6.442.206 | a 6.484.365 | » | 4.216.000 |
| Id. | id. » | n. | 10.522 | da 6.821.746 | a 6.926.965 | » | 10.522.000 |
| Id. | id. » | n. | 10.389 | da 7.627.611 | a 7.731.500 | » | 10.389.000 |
| Id. | id. » | n. | 8.476 | da 8.303.401 | a 8.388.160 | » | 8.476.000 |
| Id. | id. » | n. | 5.209 | da 8.920.941 | a 8.973.030 | » | 5.209.000 |
| Id. | id. » | n. | 3.626 | da 9.214.016 | a 9.250.275 | » | 3.626.000 |
| Id. | id. » | n. | 2.735 | da 9.410.601 | a 9.437.950 | » | 2.735.000 |
| Id. | id. » | n. | 2 | da 9.507.981 | a 9.508.000 | » | 2.000 |
| Id. | id. » | n. | 5.595 | da 9.591.501 | a 9.647.450 | » | 5.595.000 |
| Id. | id. » | n. | 1.913 | da 9.950.761 | a 9.969.920 | » | 1.916.000 |
| | | N. | 110.108 | | | L. | 110.108.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titol' multipli | da L. 2.000 | n. | 14.520 | da 2.334.301 | a 2.624.700 | L. | 29.040.000 |
| Id. | id. » | n. | 5.556 | da 4.687.781 | a 4.798.900 | » | 11.112.000 |
| Id. | id. » | n. | 5.311 | da 5.639.124 | a 5.745.343 | » | 10.622.000 |
| Id. | id. » | n. | 808 | da 6.289.816 | a 6.305.975 | » | 1.616.000 |
| Id. | id. » | n. | 1.861 | da 6.484.366 | a 6.521.585 | » | 3.722.000 |
| Id. | id. » | n. | 5.206 | da 6.926.966 | a 7.031.085 | » | 10.412.000 |
| Id. | id. » | n. | 4.443 | da 7.731.501 | a 7.820.360 | » | 8.886.000 |
| Id. | id. » | n. | 3.321 | da 8.388.161 | a 8.454.580 | » | 6.642.000 |
| Id. | id. » | n. | 1.985 | da 8.973.031 | a 9.012.730 | » | 3.970.000 |
| Id. | id. » | n. | 2 | da 9.170.086 | a 9.170.125 | » | 4.000 |
| Id. | id. » | n. | 1.352 | da 9.250.276 | a 9.277.315 | » | 2.704.000 |
| Id. | id. » | n. | 955 | da 9.437.951 | a 9.457.050 | » | 1.910.000 |
| Id. | id. » | n. | 2.185 | da 9.647.451 | a 9.691.150 | » | 4.370.000 |
| Id. | id. » | n. | 632 | da 9.969.921 | a 9.982.560 | » | 1.264.000 |
| | | N. | 48.137 | | | L. | 96.274.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titoli multipli | da L. 4.000 | n. | 6.080 | da 2.624.701 | a 2.867.900 | L. | 24.320.000 |
| Id. | id. » | n. | 1.954 | da 4.798.901 | a 4.877.060 | » | 7.816.000 |
| Id. | id. » | n. | 1.636 | da 5.745.344 | a 5.810.783 | » | 6.544.000 |
| Id. | id. » | n. | 441 | da 6.305.976 | a 6.323.615 | » | 1.764.000 |
| Id. | id. » | n. | 657 | da 6.521.586 | a 6.547.865 | » | 2.628.000 |
| Id. | id. » | n. | 1.495 | da 7.031.086 | a 7.090.885 | » | 5.980.000 |
| Id. | id. » | n. | 1.302 | da 7.820.361 | a 7.872.440 | » | 5.208.000 |
| Id. | id. » | n. | 1.286 | da 8.454.581 | a 8.506.020 | » | 5.144.000 |
| Id. | id. » | n. | 575 | da 9.012.731 | a 9.035.730 | » | 2.300.000 |
| Id. | id. » | n. | 567 | da 9.277.316 | a 9.299.995 | » | 2.268.000 |
| Id. | id. » | n. | 420 | da 9.457.051 | a 9.473.850 | » | 1.680.000 |
| Id. | id. » | n. | 15 | da 9.508.001 | a 9.508.600 | » | 60.000 |
| Id. | id. » | n. | 1.110 | da 9.691.151 | a 9.735.570 | » | 4.440.000 |
| Id. | id. » | n. | 241 | da 9.982.561 | a 9.992.200 | » | 964.000 |
| | | N. | 17.779 | | | L. | 71.116.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titoli multipli | da L. 5.000 | n. | 4.639 | da 2.867.901 | a 3.099.850 | L. | 23.195.000 |
| Id. | id. » | n. | 1.857 | da 4.877.061 | a 4.969.910 | » | 9.285.000 |
| Id. | id. » | n. | 2.070 | da 5.810.784 | a 5.914.283 | » | 10.350.000 |
| Id. | id. » | n. | 73 | da 6.323.616 | a 6.327.265 | » | 365.000 |
| Id. | id. » | n. | 621 | da 6.547.866 | a 6.578.915 | » | 3.105.000 |
| Id. | id. » | n. | 1.828 | da 7.090.886 | a 7.182.285 | » | 9.140.000 |
| Id. | id. » | n. | 1.422 | da 7.872.441 | a 7.943.540 | » | 7.110.000 |
| Id. | id. » | n. | 877 | da 8.506.021 | a 8.549.870 | » | 4.385.000 |
| Id. | id. » | n. | 483 | da 9.035.731 | a 9.059.880 | » | 2.415.000 |
| Id. | id. » | n. | 273 | da 9.299.996 | a 9.313.645 | » | 1.365.000 |
| Id. | id. » | n. | 173 | da 9.473.851 | a 9.482.500 | » | 865.000 |
| Id. | id. » | n. | 394 | da 9.735.551 | a 9.755.250 | » | 1.970.000 |
| Id. | id. » | n. | 156 | da 9.992.201 | a 10.000.000 | » | 780.000 |
| | | N. | 14.866 | | | L. | 74.330.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titoli multipli | da L. 10.000 | n. | 6.737 | da 3.099.851 | a 3.773.550 | L. | 67.370.000 |
| Id. | id. » | n. | 2.290 | da 4.969.911 | a 5.198.910 | » | 22.900.000 |
| Id. | id. » | n. | 2.043 | da 5.914.284 | a 6.118.583 | » | 20.430.000 |
| Id. | id. » | n. | 324 | da 6.327.266 | a 6.359.665 | » | 3.240.000 |
| Id. | id. » | n. | 770 | da 6.578.916 | a 6.655.915 | » | 7,700.000 |
| Id. | id. » | n. | 1.646 | da 7.182.286 | a 7.346.885 | » | 16.460.000 |
| Id. | id. » | n. | 1.323 | da 7.943.541 | a 8.075.840 | » | 13.230.000 |
| Id. | id. » | n. | 1.338 | da 8.549.871 | a 8.683.670 | » | 13.380.000 |
| Id. | id. » | n. | 608 | da 9.059.881 | a 9.120.680 | » | 6.080.000 |
| Id. | id. » | n. | 8 | da 9.170.126 | a 9.170.925 | » | 80.000 |
| Id. | id. » | n. | 391 | da 9.313.646 | a 9.352.745 | » | 3.910.000 |
| Id. | id. » | n. | 175 | da 9.482.501 | a 9.500.000 | » | 1.750.000 |
| Id. | id. » | n. | 2 | da 9.508.601 | a 9.508.800 | » | 20.000 |
| Id. | id. » | n. | 106 | da 9.510.001 | a 9.520.600 | » | 1.060.000 |
| Id. | id. » | n. | 790 | da 9.755.251 | a 9.834.250 | » | 7.900.000 |
| | | N. | 18.551 | | | L. | 185.510.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titoli multipli | da L. 20.000 | n. | 2.643 | da 3.773.551 | a 4.302.150 | L. | 52.860.000 |
| Id. | id. » | n. | 720 | da 5.198.911 | a 5.342.910 | » | 14.400.000 |
| Id. | id. » | n. | 535 | da 6.118.584 | a 6.225.583 | » | 10.700.000 |
| Id. | id. » | n. | 247 | da 6.359.666 | a 6.409.065 | » | 4.940.000 |
| Id. | id. » | n. | 292 | da 6.655.916 | a 6.714.315 | » | 5.840.000 |
| Id. | id. » | n. | 618 | da 7.346.886 | a 7.470.485 | » | 12.360.000 |
| Id. | id. » | n. | 641 | da 8.075.841 | a 8.204.040 | » | 12.820.000 |
| Id. | id. » | n. | 603 | da 8.683.671 | a 8.804.270 | » | 12.060.000 |
| Id. | id. » | n. | 157 | da 9.120.681 | a 9.152.080 | » | 3.140.000 |
| Id. | id. » | n. | 73 | da 9.170.926 | a 9.185.525 | » | 1.460.000 |
| Id. | id. » | n. | 157 | da 9.352.746 | a 9.384.145 | » | 3.140.000 |
| Id. | id. » | n. | 6 | da 9.508.801 | a 9.510.000 | » | 120.000 |
| Id. | id. » | n. | 106 | da 9.520.601 | a 9.541.800 | » | 2.120.000 |
| Id. | id. » | n. | 361 | da 9.834.251 | a 9.906.450 | » | 7.220.000 |
| | | N. | 7.159 | | | L. | 143.180.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titoli multipli | da L. 50.000 | n. | 232 | da 4.302.151 | a 4.418.150 | L. | 11.600.000 |
| Id. | id. » | n. | 90 | da 5.342.911 | a 5.387.910 | » | 4.500.000 |
| Id. | id. » | n. | 59 | da 6.225.584 | a 6.255.083 | » | 2.950.000 |
| Id. | id. » | n. | 11 | da 6.409.066 | a 6.414.565 | » | 550.000 |
| Id. | id. » | n. | 31 | da 6.714.316 | a 6.729.815 | » | 1.550.000 |
| Id. | id. » | n. | 87 | da 7.470.486 | a 7.513.985 | » | 4.350.000 |
| Id. | id. » | n. | 42 | da 8.204.041 | a 8.225.040 | » | 2.100.000 |
| Id. | id. » | n. | 65 | da 8.804.271 | a 8.836.770 | » | 3.250.000 |
| Id. | id. » | n. | 10 | da 9.152.081 | a 9.157.080 | » | 500.000 |
| Id. | id. » | n. | 11 | da 9.384.146 | a 9.389.645 | » | 550.000 |
| Id. | id. » | n. | 9 | da 9.541.801 | a 9.546.300 | » | 450.000 |
| Id. | id. » | n. | 17 | da 9.906.451 | a 9.914.950 | » | 850.000 |
| | | N. | 664 | | | L. | 33.200.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titoli multipli | da L. 100.000 | n. | 86 | da 4.418.151 | a 4.504.150 | L. | 8.600.000 |
| Id. | id. » | n. | 47 | da 5.387.911 | a 5.434.910 | » | 4.700.000 |
| Id. | id. » | n. | 16 | da 6.255.084 | a 6.271.083 | » | 1.600.000 |
| Id. | id. » | n. | 5 | da 6.729.816 | a 6.734.815 | » | 500.000 |
| Id. | id. » | n. | 17 | da 7.513.986 | a 7.530.985 | » | 1.700.000 |
| Id. | id. » | n. | 12 | da 8.225.041 | a 8.237.040 | » | 1.200.000 |
| Id. | id. » | n. | 38 | da 8.836.771 | a 8.874.770 | » | 3.800.000 |
| Id. | id. » | n. | 13 | da 9.157.081 | a 9.170.080 | » | 1.300.000 |
| Id. | id. » | n. | 2 | da 9.546.301 | a 9.548.300 | » | 200.000 |
| Id. | id. » | n. | 14 | da 9.914.951 | a 9.928.950 | » | 1.400.000 |
| | | N. | 250 | | | L. | 25.000.000 |

### RIEPILOGO DELLA 61ª SERIE.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titoli unitari | da L. | 100 | n. | 2.135.130 | L. | 213.513.000 |
| Titoli multipli | id. | 500 | n. | 95.538 | » | 47.769.000 |
| Id. | id. | 1.000 | n. | 110.108 | » | 110.108.000 |
| Id. | id. | 2.000 | n. | 48.137 | » | 96.274.000 |
| Id. | id. | 4.000 | n. | 17.779 | » | 71.116.000 |
| Id. | id. | 5.000 | n. | 14.866 | » | 74.330.000 |
| Id. | id. | 10.000 | n. | 18.551 | » | 185.510.000 |
| Id. | id. | 20.000 | n. | 7.159 | » | 143.180.000 |
| Id. | id. | 50.000 | n. | 664 | » | 33.200.000 |
| Id. | id. | 100.000 | n. | 250 | » | 25.000.000 |
| | | | N. | 2.448.182 | L. | 1.000.000.000 |

Art. 12. — La 62ª serie del Prestito redimibile 3,50 per cento 1934-XII è costituita dalle seguenti quantità di titoli unitari e multipli:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titoli unitari | da L. 100 | n. | 420 | da 102.901 | a 420 | L. | 42.000 |
| Id. | id. » | n. | 6.175 | da 102.901 | a 109.075 | » | 617.500 |
| Id. | id. » | n. | 10.564 | da 212.706 | a 223.269 | » | 1.056.400 |
| Id. | id. » | n. | 9.350 | da 350.421 | a 359.770 | » | 935.000 |
| Id. | id. » | n. | 175.540 | da 433.166 | a 608.705 | » | 17.554.000 |
| | | N. | 202.049 | | | L. | 20.204.90 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titoli multipli | da L. 500 | n. | 272 | da 421 | a 1.780 | L. | 136.000 |
| Id. | id. » | n. | 1.256 | da 109.076 | a 115.355 | » | 628.000 |
| Id. | id. » | n. | 1.986 | da 223.271 | a 233.200 | » | 993.000 |
| Id. | id. » | n. | 1.673 | da 359.771 | a 368.135 | » | 836.500 |
| Id. | id. » | n. | 17.208 | da 608.706 | a 694.745 | » | 8.604.000 |
| | | N. | 22.395 | | | L. | 11.197.500 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titoli multipli | da L. 1.000 | n. | 679 | da 1.781 | a 8.570 | L. | 679.000 |
| Id. | id. » | n. | 1.230 | da 115.356 | a 127.655 | » | 1.230.000 |
| Id. | id. » | n. | 2.219 | da 233.201 | a 255.390 | » | 2.219.000 |
| Id. | id. » | n. | 1.507 | da 368.136 | a 383.205 | » | 1.507.000 |
| Id. | id. » | n. | 14.363 | da 694.746 | a 838.405 | » | 14.366.000 |
| | | N. | 20.001 | | | L. | 20.001.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titoli multipli | da L. 2.000 | n. | 225 | da 8.571 | a 13.070 | L. | 450.000 |
| Id. | id. » | n. | 490 | da 127.656 | a 137.455 | » | 980.000 |
| Id. | id. » | n. | 696 | da 255.391 | a 269.310 | » | 1.392.000 |
| Id. | id. » | n. | 505 | da 383.206 | a 393.305 | » | 1.010.000 |
| Id. | id. » | n. | 4.446 | da 838.406 | a 927.325 | » | 8.892.000 |
| | | N. | 6.362 | | | L. | 12.724.000 |

| Titoli | | Numero | Dal n. | Al n. | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| Titoli multipli da L. | 4.000 | n. 132 | da 13.071 | a 18.350 | L. 528.000 |
| Id. id. | » | n. 220 | da 137.456 | a 146.255 | » 880.000 |
| Id. id. | » | n. 254 | da 269.311 | a 279.470 | » 1.016.000 |
| Id. id. | » | n. 164 | da 393.306 | a 399.865 | » 656.000 |
| Id. id. | » | n. 2.394 | da 927.320 | a 1.023.085 | » 9.576.000 |
| | | N. 3.164 | | | L. 12.656.000 |
| Titoli multipli da L. | 5.000 | n. 15 | da 18.351 | a 19.100 | L. 75.000 |
| Id. id. | » | n. 79 | da 146.256 | a 150.205 | » 395.000 |
| Id. id. | » | n. 93 | da 279.471 | a 284.120 | » 465.000 |
| Id. id. | » | n. 60 | da 399.866 | a 402.865 | » 300.000 |
| Id. id. | » | n. 895 | da 1.023.086 | a 1.067.835 | » 4.475.000 |
| | | N. 1.142 | | | L. 5.710.000 |
| Titoli multipli da L. | 10.000 | n. 309 | da 19.101 | a 50.000 | L. 3.000.000 |
| Id. id. | » | n. 203 | da 150.206 | a 170.505 | » 2.030.000 |
| Id. id. | » | n. 220 | da 284.121 | a 306.120 | » 2.200.000 |
| Id. id. | » | n. 170 | da 402.866 | a 419.865 | » 1.700.000 |
| Id. id. | » | n. 1.470 | da 1.067.836 | a 1.214.835 | » 14.700.000 |
| | | N. 2.372 | | | L. 23.720.000 |
| Titoli multipli da L. | 20.000 | n. 167 | da 50.001 | a 83.400 | L. 3.340.000 |
| Id. id. | » | n. 166 | da 170.506 | a 203.705 | » 3.320.000 |
| Id. id. | » | n. 114 | da 306.121 | a 328.920 | » 2.280.000 |
| Id. id. | » | n. 64 | da 419.866 | a 432.665 | » 1.280.000 |
| Id. id. | » | n. 965 | da 1.214.836 | a 1.407.835 | » 19.300.000 |
| | | N. 1.476 | | | L. 29.520.000 |
| Titoli multipli da L. | 50.000 | n. 19 | da 83.401 | a 92.900 | L. 950.000 |
| Id. id. | » | n. 12 | da 203.706 | a 209.705 | » 600.000 |
| Id. id. | » | n. 3 | da 328.921 | a 330.420 | » 150.000 |
| Id. id. | » | n. 1 | da 432.666 | a 433.165 | » 50.000 |
| Id. id. | » | n. 37 | da 1.407.836 | a 1.426.335 | » 1.850.000 |
| | | N. 72 | | | L. 3.600.000 |
| Titoli multipli da L. | 100.000 | n. 10 | da 92.901 | a 102.000 | L. 1.000.000 |
| Id. id. | » | n. 3 | da 209.706 | a 212.705 | » 300.000 |
| Id. id. | » | n. 20 | da 330.421 | a 350.420 | » 2.000.000 |
| Id. id. | » | n. 30 | da 1.426.336 | a 1.456.335 | » 3.000.000 |
| | | N. 63 | | | L. 6.300.000 |

RIEPILOGO DELLA 62ª SERIE.

| Titoli | | Taglio | Numero | | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| Titoli unitari | da L. | 100 | n. 202.049 | L. | 20.204.900 |
| Titoli multipli | id. | 500 | n. 22.305 | » | 11.197.500 |
| Id. | id. | 1.000 | n. 20.001 | » | 20.001.000 |
| Id. | id. | 2.000 | n. 6.362 | » | 12.724.000 |
| Id. | id. | 4.000 | n. 3.164 | » | 12.656.000 |
| Id. | id. | 5.000 | n. 1.142 | » | 5.710.000 |
| Id. | id. | 10.000 | n. 2.372 | » | 23.720.000 |
| Id. | id. | 20.000 | n. 1.476 | » | 29.520.000 |
| Id. | id. | 50.000 | n. 72 | » | 3.600.000 |
| Id. | id. | 100.000 | n. 63 | » | 6.300.000 |
| | | | N. 259.096 | L. | 145.633.400 |

*Avvertenza.* — Il titolo unitario 223270 della 62ª serie è da passare a sciupati perchè allestito per imprescindibili ragioni tecniche.

Art. 13. — L'ammontare della 62ª serie del prestito redimibile 3,50 per cento 1934 è di . . . . . . . . , , . . . . L. 61,145,633,400
e risulta costituito all'atto della emissione da numero 178.071.102 iscrizioni di L. 100 rappresentate da certificati nominativi per . . L. 17.807.110.200
e da n. 11.300.858 titoli al portatore unitari e multipli per . . . » 43.338.523.200

L. 61.145.633.400

I titoli al portatore nell'insieme sono:

| Taglio | Numero | Importo |
|---|---|---|
| da L. 100 | n. 2.665.052 | L. 266.505.200 |
| » 500 | n. 1.967.112 | » 983.556.000 |
| » 1.000 | n. 2.626.116 | » 2.626.116.000 |
| » 2.000 | n. 1.271.043 | » 2.542.086.000 |
| » 4.000 | n. 661.570 | » 2.446.280.000 |
| » 5.000 | n. 541.390 | » 2.706.950.000 |
| » 10.000 | n. 903.002 | » 9.030.020.000 |
| » 20.000 | n. 552.488 | » 11.049.760.000 |
| » 50.000 | n. 92.425 | » 4.621.250.000 |
| » 100.000 | n. 70.660 | » 7.066.000.000 |
| | N. 11.300.858 | L. 43.338.523.200 |

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1935 - Anno XIII

*Il Ministro*: DI REVEL.

(5839)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1935-XIV.

**Disposizioni concernenti i pagamenti di merci importate, originarie o provenienti dal territorio svizzero e da quello del Liechtenstein.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 10 giugno 1926, n. 942;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, riguardante modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 sull'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e sulle norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Decreta:

Art. 1. — Il prezzo delle merci importate, originarie o provenienti dal territorio doganale svizzero e da quello del Liechtenstein, dovrà essere depositato a nome e per conto del creditore presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Il deposito sarà iscritto in un conto bloccato senza interesse.

Ove il pagamento sia stato convenuto in valuta estera, il deposito stesso sarà fatto in lire italiane, al cambio più favorevole per il creditore tra quelli valevoli per il giorno di scadenza del debito e il giorno del versamento.

Art. 2. — In relazione al disposto dell'art. 1, chiunque all'entrata in vigore del presente decreto sia ancora obbligato in tutto o in parte al pagamento di merci importate, originarie o provenienti dai territori indicati nell'art. 1, dovrà, entro dieci giorni, farne denunzia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denunzia, firmata dal debitore, sarà redatta in triplice esemplare, su apposito modulo e conterrà, tra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la data della fattura, la descrizione della merce, l'importo del prezzo della vendita in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Uno degli esemplari della denunzia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunziante che dovrà consegnarlo alla Banca d'Italia, quale cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, all'atto della costituzione in deposito del versamento di cui all'art. 1.

Art. 3. — L'importatore di merce originaria o proveniente dai territori indicati nell'art. 1, è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denunzia nelle forme di cui all'articolo precedente.

Tale denunzia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo. Uno degli esemplari, munito del visto delle Dogane, sarà restituito al denunziante che dovrà consegnarlo alla Banca d'Italia quale cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, all'atto della costituzione in deposito del versamento di cui all'art. 1. Un altro esemplare, munito dello stesso visto, sarà a cura della Dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4. — L'importatore di merce originaria o proveniente dai territori indicati nell'art. 1, inviata per la vendita in commissione o in deposito, dovrà dichiararlo nella denuncia di cui all'articolo precedente. Delle vendite di tale merce che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, nei modi stabiliti per la denuncia di cui all'art. 2.

Art. 5. — Senza pregiudizio delle maggiori pene portate dalle leggi comuni e della sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, ai contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno inflitte dal Ministero delle finanze, con propri decreti, pene pecuniarie che non potranno essere in misura superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione.

Qualora si tratti di società, o enti, le sanzioni saranno applicabili anche al presidente, all'amministratore delegato ed ai sindaci, nonchè ai funzionari o agli impiegati che con la loro azione personale abbiano reso possibile l'operazione ovvero obbiano reso possibile la presentazione di essa in guisa da ostacolare l'accertamento della sua effettiva natura.

Qualora i trasgressori siano ditte o privati, le sanzioni di cui sopra saranno applicabili distintamente ai titolari, agli interessati direttamente all'operazione, nonchè agli impiegati che abbiano agito nel modo di cui al precedente comma.

Alle sanzioni di cui al presente articolo sono soggetti anche tutti coloro che sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo intervengono alle operazioni non consentite dal presente decreto.

Art. 6. — Gli organi della polizia tributaria potranno essere richiesti di procedere alle investigazioni od agli accertamenti per la esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 7. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 novembre 1935 - Anno XIV

*Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.
*Il Ministro per la grazia e giustizia*: SOLMI.
p. *Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.

(5936)

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 1627 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Senoner Pietro;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Senoner Pietro fu Gasparo e Mahlknecht Cristina, nato a Santa Cristina il 21 luglio 1851, è eccordata la riduzione del cognome in forma italiana da Senoner in « Sanon ».
Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette;

Bolzano, addì 28 luglio 1935 - Anno XIII

(4311) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1764 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Frenes Olga nata Steger;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Bolzano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Frenes Olga nata Steger di Giulio e Fuchs Agata, nata a Bregenz il 28 febbraio 1894, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Frenes in « Frenesi ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla figlia Geltrude.
Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette;

Bolzano, addì 28 luglio 1935 - Anno XIII

(4312) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1765 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Montibeller Giuseppe;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Leonardo in Passiria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Montibeller Giuseppe di Giuseppe e della Stricker Cristina, nato a Roncegno il 5 ottobre 1891, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Montibeller in « Montibello ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Zardini Alma di Giuseppe ed al figlio Giuseppe.
Il presente decreto, a cura del Podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette;

Bolzano, addì 28 luglio 1935 - Anno XIII

(4313) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1610 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Insam Caterina;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefetura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Insam Caterina fu Domenico e Sorapera Maria, nata a S. Cristina il 16 dicembre 1890, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Insam in « Insommo ».
Il presente decreto, a cura del Podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 28 luglio 1935 - Anno XIII

(4314) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1603 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Reiterer Giuseppe;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Sarentino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Reiterer Giuseppe fu Giuseppe e Mair Crescenzia, nato a Sarentino il 30 maggio 1879, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Reiterer in « Ratti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Oberkalmsteiner Carolina fu Carlo ed ai figli Maria, Carolina, Francesco, Notburga, Floriano e Lidvina.
Il presente decreto, a cura del Podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 28 luglio 1935 - Anno XIII

(4315) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1617 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Mayr Teresa in Lorenzi;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Martino in Badia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Alla signora Mayr Teresa in Lorenzi di Giovanni e Pornbacher Elisa, nata a Villabassa il 7 gennaio 1909, è accordata la riduzione del cognome di nascita in forma italiana da Mayr in « Mara ».
Il presente decreto, a cura del Podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 28 luglio 1935 - Anno XIII

(4316) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1766 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Prader Giovanni.
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di S. Leonardo in Passiria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Prader Giovanni fu Giuseppe e Fischnaller Anna, nato a Bressanone il 9 marzo 1893, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Prader in « Prada ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Linder Anna fu Michele ed al figlio Roberto.

Il presente decreto, a cura del Podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 28 luglio 1935 - Anno XIII

(4317) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 4240 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Rubatscher Mattia;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Badia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Rubastcher Mattia fu Filippo e Frena Maria, nato a S. Martino in Badia il 24 novembre 1876, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Rubatscher in « Rovazzi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Rudiferia Maria fu Pietro ed ai figli Maria, Giovanna ed alla nipote Rita figlia di Giovanna Rubatscher.

Il presente decreto, a cura del Podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 30 luglio 1935 - Anno XIII

(4318) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1601 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Perathoner Maria Luigia;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Selva e all albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Perathoner Maria Luigia fu Giuseppe Antonio e Perathoner Teresa, nata a S. Cristina il 9 febbraio 1869, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Perathoner in « Paratoni ».

Il presente decreto, a cura del Podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 30 luglio 1935 - Anno XIII

(4319) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha trasmesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati in data 9 novembre 1935 il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1830, concernente l'ampliamento della rete telefonica nazionale.

(5931)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha trasmesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati in data 9 novembre 1935 il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1809, recante modificazioni all'ordinamento del personale postale telegrafico.

(5932)

## MINISTERO DELLE COLONIE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno il giorno 15 novembre 1935-XIV il disegno di legge per la convalida del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1881, riflettente l'assunzione di 55 tecnici avventizi per la esecuzione dei lavori della litoranea libica.

(5933)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 14 novembre 1935-XIV — N. 239**

| | | | |
|---|---|---|---|
| S. U. A. (Dollaro) | 12,355 | Olanda (Fiorino) | 8,3632 |
| Inghilterra (Sterlina) | 60,795 | Polonia (Zloty) | 233 — |
| Francia (Franco) | 81,40 | Spagna (Peseta) | 168,80 |
| Svizzera (Franco) | 401,75 | Svezia (Corona) | 3,0793 |
| Argentina (Peso carta) | 3,35 | Rendita 3,50 % (1906) | 69,40 |
| Belgio (Belga) | 2,09 | Id. 3,50 % (1902) | 65,50 |
| Canadà (Dollaro) | 12,225 | Id. 3 % lordo | 46,875 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 51,20 | Prest. redim. 3,50 % 1934 | 65,60 |
| Danimarca (Corona) | 2,72 | Obbl. Venezie 3,50 % | 77,55 |
| Germania (Reichsmark) | 4,9554 | Buoni nov. 5 % - Scad. 1940 | 94,475 |
| Grecia (Dracma) | 11,50 | Id id 5 % Id. 1941 | 90,325 |
| Jugoslavia (Dinaro) | 28,17 | Id id. 4 % Id. 15-2-43 | 77,40 |
| Norvegia (Corona) | 3,0021 | Id. id. 4 % - Id. 15-12-43 | 81,375 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(3ª *pubblicazione*).

**Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.**

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 198 — Numero del certificato provvisorio: 949 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Bettazzi Tazio — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 199 — Numero del certificato provvisorio: 170 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 9 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Guidoni Mario di Dalmazio — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 202 — Numero del certificato provvisorio: 9051 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Pillon Luigi fu Vincenzo da Treviso — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 203 — Numero del certificato provvisorio 1486 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Nicoli Corinna fu Desiderio — Capitale L. 800.

Numero del registro smarrimenti: 203 — Numero del certificato provvisorio 1568 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Marchi Ida di Pietro — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 203 — Numero del certificato provvisorio 3403 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Musetti Ida fu Francesco — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 203 — Numero del certificato provvisorio: 2866 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Bogazzi Minerva fu Domenico — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 203 — Numero del certificato provvisorio: 1089 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Dell'Amico Paolina di Anselmo — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 204 — Numero del certificato provvisorio: 5048 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 7 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione: Facciani Ezio — Capitale L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 1° luglio 1935 - Anno XIII

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(2662)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Unica pubblicazione.*

**Alienazione di rendite nominative.**

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

| CATEGORIA del debito | NUMERO di iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 298214 | Chiocchio Luigi fu Nicola, domic. a Castropignano (Campobasso), ipotecata . . L. | 500 — |
| Id. | 298215 | Intestata come la precedente, ipotecata . . . . . . . . . . . . » | 250 — |
| Id. | 298216 | Intestata come la precedente, ipotecata . . . . . . . . . . . . » | 250 — |
| Id. | 298217 | Intestata come la precedente, ipotecata . . . . . . . . . . . . » | 100 — |
| Cons. 3,50 % | 662844 | Guacci Ferdinando fu Florindo, domic. a Campobasso, ipotecata . . . . . . » | 136,50 |
| Cons. 5 % ora 3,50 % Redimibile (1934) | 278606 ora 162704 | De Magistris Romeo di Giuseppe, domic. a Lecce, ipotecata . . . . . . . » | 440 — |
| Prestito Nazionale 5 % | 34922 | Intestata come la precedente, ipotecata . . . . . . . . . . . . » | 115 — |

Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

*Il direttore generale:* CIARROCCA.

(5886)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 32.

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 84, Mod. 168-T — Data: 1º dicembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Leonetti Eugenio fu Pasquale, domiciliato a Casole Bruzio — Titoli consolidato 5 per cento — Capitale: L. 2000, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 ottobre 1935 - Anno XIII

(4520) *Il direttore generale:* CIARROCCA.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per conversione di titolo del consolidato 5 per cento.**

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 25.

È stata chiesta la conversione in prestito redimibile 3,50 per cento del certificato Consolidato 5 per cento n. 308833 per la rendita annua di L. 40, intestato a Zarini Rina fu Luca, minore sotto la patria potestà della madre Leoni Angela fu Antonio, vedova di Zarini Luca, domiciliata a Castellanza (Milano).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 31 agosto 1935 - Anno XIII

*Il direttore generale:* CIARROCCA.

(3278)

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'AERONAUTICA

**Concorso a 10 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel corpo di commissariato aeronautico.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, e le successive sue modificazioni;

Vista la legge 6 gennaio 1931-IX, n. 98, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per titoli e per esami a 10 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

Art. 2. — Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, possono percorrere la carriera fino al grado di maggiore generale commissario (grado V).

Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 3. — Potranno prendere parte al concorso i cittadini provvisti di laurea in giurisprudenza, o di laurea rilasciata da uno dei Regi istituti superiori di commercio e Istituti equiparati, o di laurea in scienze sociali, economiche o politiche, oppure di laurea in scienze economiche e marittime conseguita presso la Sezione armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 4. — Per essere ammessi al concorso, i concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

*a*) essere per nascita o naturalizzazione cittadini italiani;

*b*) essere inscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti;

*c*) non aver superato il 30º anno di età alla data del presente decreto; per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale per eventi verificatesi dal 23 marzo 1919 al 31 di-

cembre 1925 risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa di ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il limite massimo di cui innanzi è aumentato di quattro anni;

*d*) risultare di buona condotta pubblica e privata;

*e*) avere l'idoneità fisica richiesta per il servizio militare incondizionato in Patria ed in Colonia.

Art. 5. — Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare) non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredate dei seguenti documenti (per nessun motivo è ammesso di fare riserva di presentazione di documenti dopo l'inoltro della domanda):

1) estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto, ovvero — qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile — dal presidente del Tribunale competente o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

3) certificato di stato libero o copia dell'atto di matrimonio, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento, nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

4) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal prefetto;

5) certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

6) certificato rilasciato in carta bollata da L. 4, dal segretario federale della Provincia in cui è inscritto l'interessato, e contenente il giorno, mese ed anno dell'inscrizione ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè il numero della tessera dell'anno XII (per gl'inscritti ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma, e per i feriti per la causa nazionale dovrà risultare inoltre se vi è stata o no interruzione ed il certificato, firmato personalmente dal segretario federale, dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, od in sua vece, dal Segretario amministrativo o dai Vice Segretari autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito).

Per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato potrà essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o di uno dei Vice Segretari del Partito solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, o la qualità di ferito per la causa nazionale;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) regolarmente aggiornati, per i candidati che siano stati già arruolati dai Consigli di leva; oppure certificato d'iscrizione nelle liste di leva, o di esito avuto nella leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva;

8) diploma originale di laurea, o copia notarile del medesimo, debitamente legalizzata, oppure certificato di laurea, vistato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto superiore da cui esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

9) documenti, in carta da bollo da L. 4, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di meriti — i diritti preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata dal Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti;

10) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso;

11) fotografia recente, con firma del candidato, autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del corpo od ente dal quale egli dipende.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati ed il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma, non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare documenti di cui ai numeri 2), 4) e 5), ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la loro qualità.

I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare inoltre un atto notorio da cui risulti genericamente la esistenza patrimoniale atta a garantire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 3150 nominali, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, e una domanda, in carta da bollo da L. 6, diretta al Ministero dell'aeronautica, con la quale si chiede l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali, le prove di possedere la rendita predetta.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina dei vincitori del concorso che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, qualora non avranno ottenuta l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto Ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione stessa, non avranno trasmessa alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non avranno ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria medesima.

Art. 6. — Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito, o che non fossero regolarmente documentate. La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione depositata presso altre Amministrazioni.

Art. 7. — Il Ministero dell'aeronautica, indipendente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 8. — Gli esami avranno luogo in Roma nel giorno di cui sarà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli candidati.

Essi consistono in prove scritte ed orali secondo l'annessa tabella e relativi programmi.

Art. 9. — La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Essa immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, formulerà i temi che i candidati dovranno svolgere nella giornata.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto una media di almeno 14 ventesimi nelle prove scritte e non meno di 12 ventesimi in ciascuna di esse.

Nelle singole prove orali, i concorrenti dovranno ottenere almeno la votazione di 12 ventesimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto medio delle prove scritte con quello medio delle prove orali.

I concorrenti sono classificati per ordine dei punti nella votazione complessiva.

A parità di merito, si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 10. — La nomina a tenente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal 1° al 10° compreso.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinunzia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vuoti dai rinunziatari.

Art. 11. — I vincitori del concorso, appena nominati tenenti commissari, saranno inviati alla Regia accademia aeronautica, per seguire un corso d'istruzione teorico-pratico, ultimato il quale raggiungeranno le destinazioni di servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 ottobre 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: VALLE.

TABELLA A.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO
*per la nomina a tenente nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo commissariato).*

| N. d'ord. | MATERIE D'ESAME | Durata della prova |
|---|---|---|
| | *Prove scritte* | |
| 1 | Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale | 8 ore |
| 2 | Diritto amministrativo | 8 » |
| 3 | Diritto civile e commerciale | 8 » |
| 4 | Componimento in lingua francese | 8 » |
| | *Prove orali* | |
| 1 | Diritto amministrativo e costituzionale | 15 minuti |
| 2 | Diritto civile e commerciale | 10 » |
| 3 | Diritto corporativo | 10 » |
| 4 | Economia politica e scienza delle finanze | 15 » |
| 5 | Diritto internazionale | 10 » |
| 6 | Legislazione aerea nazionale ed internazionale | 10 » |
| 7 | Amministrazione e contabilità generale dello Stato | 10 » |
| 8 | Elementi di fisica e chimica | 10 » |
| 9 | Lingua francese (a) | 10 » |

(a) Il candidato potrà, sempre però entro il limite complessivo delle 8 ore stabilite, fare l'esame scritto anche in altre lingue estere nonchè i correlativi esami orali della durata di 10 minuti per ciascuna lingua ed i punti rispettivi conseguiti, ove superino i punti medi delle prove obbligatorie, potranno costituire addendi nel calcolo separatamente i punti medi definitivi delle prove scritte e delle orali. In caso contrario non se ne terrà alcun conto.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

*Concetto e fonti del diritto amministrativo:*

La funzione amministrativa. Concetto del diritto amministrativo. Attività giuridica e sociale dello Stato fascista. Il fine supremo etico. L'accentuazione dell'attività statale dello Stato fascista. Rapporti del diritto amministrativo con la scienza dell'Amministrazione. Fonti del diritto amministrativo.

*Concetto e organizzazione della pubblica Amministrazione:*

Concetto. Gli organi. Partizione della pubblica Amministrazione. Organi dell'Amministrazione centrale attiva, consultiva e sindacatrice. Organi dell'Amministrazione locale d'ordine governativo e d'ordine autarchico: attività consultiva e sindacatrice. Amministrazioni dirette ed indirette. Organi burocratici e collegiali. La gerarchia amministrativa.

*I funzionari ed i pubblici impiegati:*

Concetto. Natura del rapporto. La gerarchia. Lo stato giuridico degli impiegati pubblici. Nomina e giuramento. Dispensa dal servizio. Sanzioni disciplinari. Aspettative. Incompatibilità. Obblighi speciali dell'impiegato. Diritti degli impiegati. Stipendi e pensioni. Opere di previdenza per il personale civile e militare.

*Teoria della responsabilità:*

Responsabilità della P. A. Responsabilità verso la P. A.

*Amministrazione centrale:*

a) Ministeri;

b) Organi consultivi. Corpi tecnici. Consiglio di Stato. Cenno storico. Composizione. Funzionamento. I pareri. I contratti dello Stato;

c) Organi di controllo. La Corte dei conti. Il Regio decreto 18 novembre 1923 sulla Corte dei conti. Controllo preventivo di legittimità. Controllo posteriore. Controllo giudiziario. Organi speciali di controllo.

*Amministrazione locale governativa:*

Il Prefetto. Estensioni delle attribuzioni dei Prefetti. Le direttive dell'azione dei Prefetti, secondo la circolare del 5 gennaio 1927. Le intendenze di finanza e gli uffici finanziari.

*Amministrazione locale autarchica:*

Generalità e concetto:

a) gli enti corporativi. Natura giuridica delle associazioni sindacali riconosciute;

b) i Comuni. Concetto dei Comuni. Attribuzioni del Comune. Attività patrimoniale e finanziaria. Attività diverse. Municipalizzazioni. La riforma delle municipalizzazioni. Aziende speciali. Gestione ad economia.

Organi del Comune. Il podestà. La Consulta. I segretari comunali. Il Governatorato di Roma.

Controlli dell'Amministrazione comunale. Generalità. Controlli preventivi di legittimità. Controllo preventivo di convenienza o tutela. La Giunta provinciale amministrativa. Controlli repressivi e sostitutivi;

c) le Provincie. La Provincia e le sue attribuzioni. Organi della Provincia. Il servizio ispettivo sulle Provincie e sui Comuni. La vigilanza politica. La dispensa degli impiegati.

*Enti autarchici istituzionali:*

1) Cenno sui lineamenti delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

2) Consigli provinciali dell'economia. Scopi di essi. Industria e agricoltura. Attribuzioni speciali dei Consigli. Uffici provinciali dell'economia. Norme per la designazione dei numeri delle organizzazioni sindacali.

*Difesa del cittadino contro gli atti dell'Amministrazione pubblica:*

a) Cenni preliminari. Gli atti amministrativi. Classificazione. Caratteri. Vizi (incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge). Distinzione tra i diritti ed interessi. Legge 20 marzo 1865 allegato E. Gli aboliti tribunali speciali del contenzioso amministrativo. La difesa degli interessi.

b) Tutela giurisdizionale dei diritti: competenza limitata delle autorità ordinarie giudiziarie. Giurisdizioni speciali amministrative.

c) La giustizia amministrativa. I ricorsi semplici: rimostranza; ricorso gerarchico; ricorso straordinario al Re. I ricorsi contenziosi. Scopi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840. La competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Competenza di legittimità del Consiglio di Stato. competenza di merito. Giurisdizione esclusiva. Competenze su questioni di diritti. Effetti della decisione del Consiglio di Stato. La Giunta provinciale amministrativa. Sua competenza di legittimità e di merito. Sua giurisdizione esclusiva.

d) I conflitti di attribuzione: concetti. Il vigente metodo risolutivo italiano.

DIRITTO COSTITUZIONALE.

*Dottrina generale dello Stato:*

Lo Stato. concetto. Elementi costitutivi dello Stato: territorio, popolo, sovranità. Varie concezioni dello Stato. Concetto dello Stato secondo la dottrina fascista. Forme di Stato e forme di Governo.

*Funzioni dello Stato.*

La divisione dei poteri: sua critica. Nuova concezione fascista. Il potere di Governo e la distinzione delle funzioni.

*Diritto costituzionale italiano:*

Le origini: le fonti, lo Statuto. La legge sul Gran Consiglio del Fascismo. La legge sul Capo del Governo. La legge 31 gennaio 1926 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche. I principî generali del Diritto.

*Il potere esecutivo:*

*La monarchia.* Il Re, organo supremo dello Stato: Sue attribuzioni: sanzione, promulgazione e pubblicazione delle leggi, attribuzioni relative all'attività del Parlamento, nomina dei funzionari, comando delle forze armate, funzioni nei rapporti internazionali, potere di grazia. Prerogative regie: inviolabilità ed irresponsabilità. Beni privati del Re e dotazione della Corona. Assegni speciali.

*Il Primo Ministro ed il Governo del Re:*

Concetto fascista del Governo. Nomina dei Ministri. Legge 1925: portata della riforma. Responsabilità dei Ministri verso il Capo del Governo. La Presidenza del Governo ed i Ministri. I Ministeri.

*Il potere legislativo:*

*La Camera dei deputati.* Il Governo rappresentativo. Vecchia concezione della rappresentanza politica: sua critica. Nuovo concetto fascista. La nuova Camera fascista dei deputati.

*Funzioni ed organi del Parlamento.* La dichiarazione del diritto. Leggi costituzionali e leggi ordinarie. Gli organi. Legislatura e sessioni. Funzione legislativa, ispettiva e finanziaria.

*Il Senato.* Sistema bicamerale. La nomina dei senatori. Attribuzioni giudiziarie del Senato.

*Le prerogative parlamentari.* Procedimenti penali: arresto. Insindacabilità delle opinioni. Verifica dei poteri.

*Il potere giudiziario:*

La tutela del diritto obiettivo. Difesa del diritto subbiettivo. Divieto di autodifesa. La magistratura. Legge sull'ordinamento giudiziario. Magistratura ordinaria e magistrature speciali. I giudici naturali. L'art. 68 dello Statuto.

DIRITTO CIVILE.

Nozioni del diritto. Origine e formazione del diritto positivo. Diritto soggettivo e oggettivo.

Le fonti dirette e indirette del diritto positivo: in particolare la legge e la consuetudine. La codificazione. L'interpretazione del diritto.

Il diritto positivo nello spazio e nel tempo: retroattività e non retroattività della legge.

Le persone fisiche e le persone giuridiche. Capacità giuridica. In particolare la capacità delle pubbliche Amministrazioni.

La cittadinanza e la legislazione recente. Domicilio, residenza e dimora con particolare riguardo alla notifica degli atti alla pubblica Amministrazione. Assenza.

Dottrina delle cose. Beni demaniali e patrimoniali. Commerciabilità, consumabilità, fungibilità, divisibilità delle cose. Cose mobili ed immobili. Accessioni e pertinenze. Spese. Frutti. Università di fatto e di diritto.

Il diritto di proprietà: contenuto, forme, limitazioni, difesa. Modi di acquisto originari e derivati dalla proprietà. La trascrizione. La concezione e la disciplina della proprietà nella legislazione fascista. Il condominio.

Servitù. Regole generali. Servitù personali e servitù prediali.

Il possesso: concetto, fondamento, varie specie, effetti, tutela. Prescrizione acquisitiva.

Le obbligazioni in generale: obbligazioni civili e naturali.

I subbietti delle obbligazioni: loro determinatezza. Promesse per pubblici proclami. I terzi. Pluralità dei subbietti attivi e passivi: obbligazioni parziarie e solidali.

L'oggetto delle obbligazioni. Obbligazioni di dare, fare e non fare. Prestazioni, transeunti e aventi tratto successivo. Obbligazioni divisibili e indivisibili. Obbligazioni alternative e facoltative.

Modalità eventuali delle obbligazioni. Le condizioni: specie ed effetti, in particolare della condizione risolutiva espressa o tacita, anche riguardo ai contratti con la pubblica Amministrazione. Il termine. Il modo.

Effetti delle obbligazioni: adempimento e inadempimento o inesatto adempimento. La mora. Il dolo e la colpa. Il caso fortuito e la forza maggiore, il risarcimento dei danni.

Fonti delle obbligazioni. Contratti: concetto, requisiti essenziali, interpretazione, effetti; nullità ed annullabilità.

I quasi contratti.

Delitti e quasi delitti. Responsabilità delle pubbliche Amministrazioni.

Garanzia delle obbligazioni: fideiussione, pegno, ipoteca, anticresi, diritto di ritenzione.

Estinzione delle obbligazioni: vari modi e norme relative. Prescrizione estintiva e presuntiva.

Prova delle obbligazioni, con particolare riguardo alle pubbliche Amministrazioni. Prove scritte e prove non scritte: varie specie e ammissibilità.

Il contratto di compra-vendita: elementi essenziali, varie specie. Effetti: il pericolo della cosa venduta; la tradizione; la garanzia in caso di evizione e per i vizi della cosa venduta; le obbligazioni del compratore. Risoluzione e rescissione della compra-vendita. Il riscatto convenzionale. Il patto di riservato dominio. La rescissione per causa di lesione.

La cessione dei crediti: requisiti ed effetti, specie nei rapporti con la pubblica Amministrazione.

La locazione delle cose. La locazione delle opere e sue varie specie. Il contratto collettivo di lavoro.

Il contratto di società: nozioni, effetti, scioglimento.

Il contratto di mandato.

I contratti reali: comandato, mutuo, deposito regolare e irregolare. Deposito necessario. Responsabilità degli albergatori. Sequestro giudiziario e conservativo.

La transazione.

### Diritto commerciale.

Le fonti del diritto commerciale.

Gli atti di commercio: caratteristiche e distinzioni.

I commercianti: loro diritti e doveri. I libri di commercio.

Le obbligazioni commerciali: loro particolare disciplina. I contratti fra persone lontane.

Le società commerciali: caratteri fondamentali e distinzioni. Le norme principali relative alla loro costituzione, amministrazione e liquidazione. L'importanza della necessità di pubblico interesse nella recente legislazione. La concentrazione delle aziende sociali. Le società cooperative e le recenti leggi. L'associazione in partecipazione.

I titoli di credito: caratteristiche e varie forme. La cambiale: requisiti, girata, accettazione, avallo, pagamento, protesto, azioni ed eccezioni cambiarie.

La disciplina giuridica degli assegni bancari, assegni liberi, assegni coperti, assegni per viaggiatori, assegni circolari.

La mediazione e la legislazione fascista.

I contratti di mandato commerciale e di commissione. Rapporto institutorio. Rappresentanti di case estere. Commessi viaggiatori e commessi di negozio.

La particolare disciplina giuridica dei contratti di compravendita in materia commerciale. I contratti tipo.

Il contratto di trasporto di cose per terra e per acqua; norme fondamentali.

Il contratto di assicurazione, con particolare riguardo all'assicurazione contro i danni.

La prescrizione commerciale.

### Diritto corporativo.

Nozioni preliminari. Lo Stato corporativo. Concetto giuridico, natura giuridica e forme. Stato, società e popolo. Stato e Nazione. Fini e mezzi dell'attività dello Stato. L'ordinamento sindacale corporativo.

Organizzazione verticale. Le associazioni sindacali. Sindacati. Concetti generali. Riconoscimento giuridico (art. 4 della legge). Ammissione dei soci. Effetti del riconoscimento. Fine del sindacati.

Le associazioni di grado superiore. Unione di associazioni. Federazioni e Confederazioni. Gerarchie e poteri disciplinari. Vigilanza e tutela sulle associazioni di grado inferiore.

Il contratto collettivo di lavoro. Nozioni generali. Forme e requisiti formali del contratto. I controlli dello Stato sui contratti collettivi di lavoro. Effetti del contratto. Durata del contratto. Nullità ed annullabilità del contratto collettivo.

Organizzazione orizzontale. Il Ministero delle corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Vigilanza e tutela sulle associazioni sindacali.

Organi di collegamento. Organi centrali. Organi periferici.

Ordinamento giurisdizionale. Organi centrali. Organi periferici.

Ordinamento giurisdizionale. I giudici. Competenza e controversia. L'azione sindacale. Il procedimento. Sentenze ed impugnative. Disposizioni penali.

### Economia politica.

Economia pura, economia applicata, politica economica. Economia statica ed economia dinamica.

Nozioni generali sui fenomeni economici. Piaceri e pene. Bisogni. Beni. Utilità. Costo. Risparmio.

Scambio in un mercato chiuso. Domanda. Offerta. Prezzo. Scambio in condizioni di concorrenza e in condizioni di monopolio. Mercato: elasticità della domanda ed elasticità dell'offerta. Le caratteristiche del commercio al minuto.

Produzione. Considerazioni generali. Fattori della produzione. Legge delle proporzioni definitive. Principio dell'uguaglianza nella produttività marginale ponderata dei fattori produttivi dell'impresa e del mercato. Costo di produzione: variazioni del costo secondo la quantità di prodotto. Caratteristiche dei singoli fattori produttivi. Lavoro: offerta, domanda, mercato del lavoro, condizione statica e condizione dinamica, salario: sue forme e sue variazioni: migrazioni. Organizzazioni professionali, conflitti del lavoro. contratti collettivi. Capitale mobiliare. Capitale fisso e capitale circolante, offerta e domanda di risparmio, mercato del risparmio, interesse, circolazione interlocale del risparmio. Fattori naturali, rendita fondiaria, edilizia, mineraria. Rendita idraulica. La dinamica della rendita. Obiezioni alla teoria della rendita. Organizzazione della produzione, impresa, forme delle imprese, imprenditori, profitto. Distribuzione territoriale delle imprese. Fusione ed associazioni di imprese. Cartelli e *trusts*.

Scambi internazionali. Teoria dei costi comparati. Regime doganale. Moneta. Requisiti. Funzioni. Domanda ed offerta di moneta. Valore della moneta e sue variazioni nel tempo: effetti economici e sociali. Vischiosità nei prezzi. Distribuzione internazionale dei metalli preziosi. Monometallismo e bimetallismo. Moneta divisionaria. Biglietti convertibili e biglietti inconvertibili. Assegni. Regime del *gold excange*, del *bullion standard*, politica delle divise. Bilancia internazionale dei pagamenti.

Fenomeni monetari derivati dalla guerra mondiale. Inflazione. Deflazione. Cenni sulle riforme monetarie e postbelliche. Analisi della riforma monetaria italiana.

Banche. Banche di emissione, di credito commerciale, di credito mobiliare, di credito fondiario ed agrario. Operazioni di credito. Mercato monetario. Mercato finanziario. Rapporti creditizi internazionali.

Dinamica economica. Variazioni accidentali, stagionali, secolari, cicliche. Crisi, cause, svolgimento, varie teorie delle crisi.

Economia corporativa. Carta del lavoro. Politica economica fascista rispetto al lavoro.

Cenni sull'economia italiana. Economia agricola, industriale; commercio interno ed internazionale; trasporti, regime monetario. Organizzazione creditizia. Caratteri demografici dell'Italia: movimenti migratori. Politica demografica.

### Scienza delle finanze.

Bisogni individuali e collettivi. Principii della cessione sociale. Bisogni collettivi ai quali provvede la libera privativa iniziativa e bisogni collettivi cui provvedono di autorità lo Stato e gli Enti politici minori (bisogni pubblici). Caratteristiche differenziali.

Beni e servigi offerti dagli Enti pubblici. Domanda presunta ed offerta irrecusabile di molti beni e servigi. Condizione della do-

manda ed offerta per altri beni e servigi pubblici. Mezzi con i quali si provvede ai primi ed ai secondi.

Dei prezzi quasi privati e dei prezzi pubblici.

Formazione del patrimonio pubblico. Classificazione delle attività e passività patrimoniali. Del Demanio. Del Demanio privato come fonte di entrate originarie. Del Demanio fondiario, di quello mobiliare e di quello industriale e commerciale: loro sviluppo e tendenze.

Delle spese pubbbliche (specie, caratteri e norme giuridiche e politiche che le riguardano). Classificazioni delle spese pubbliche con speciale riguardo alle spese della difesa interna ed esterna della Nazione. Causa dell'aumento delle spese pubbliche. Concetto e misura della pressione tributaria.

Le entrate pubbliche. Entrate ordinarie, originarie e derivate. Imposte, tasse, contributi. Classificazione delle tasse e delle imposte. Criterio della ripartizione delle imposte in relazione alla capacità contributiva dei cittadini e del minimo sacrificio. Imposta proporzionale e progressiva. Fricipii amministrativi delle imposte.

Metodi di accertamento e di riscossione delle imposte e tasse. La remozione, la ripercussione, la evasione e l'ammortamento delle imposte.

Le imposte dirette: imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile. Imposta complementare sul reddito e straordinarie sul patrimonio. Reclami e ricorsi.

Le imposte indirette: imposte sui consumi, sui trasferimenti e sulla circolazione delle ricchezze. Ragioni della coesistenza delle imposte dirette ed indirette.

Entrate straordinarie. Debito pubblico. Forme e modi di stipulazione, rimborso, conversione del debito pubblico. Il tesoro di guerra. La alienazione dei beni patrimoniali. L'emissione di carta moneta.

Il bilancio dello Stato. Norme giuridiche e politiche per la formazione, approvazione ed esercizio del bilancio. Dell'avanzo e del disavanzo. Problema della pressione relativa di un'imposta straordinaria e di un prestito.

La finanza locale. Le spese dei Comuni e delle Provincie. Le entrate.

### Diritto internazionale.

Nozioni fondamentali. Concetto e definizione del diritto internazionale. Fonti. Partizione della materia. Cenni sullo svolgimento storico e scientifico del diritto internazionale.

Soggetti del diritto internazionale. Stati e loro classificazione. Stati e territori neutralizzati. Protettorati internazionali e coloniali. Colonie. Mandati internazionali. Formazioni e trasformazioni degli Stati. Diritti fondamentali degli Stati.

Oggetti del diritto internazionale. Territorio degli Stati. Mare libero e mare territoriale. Fiumi. Navi. Giurisdizione sulle navi.

Gli individui come obbietto del diritto internazionale. Cittadini. Rapporto fra lo Stato e i suoi cittadini che si trovano nel suo territorio.

Organi delle relazioni internazionali. Capi di Stati. Ministri degli affari esteri. Agenti diplomatici. Consoli. Altri organi. Diritti, prerogative e doveri.

I rapporti giuridici internazionali. Trattati. Loro requisiti, forme ed effetti. I fatti illeciti. Responsabilità internazionale degli Stati.

Procedimenti per risolvere le controversie internazionali. Mezzi pacifici: buoni uffici, mediazione, arbitrati. Società delle Nazioni. Mezzi coercitivi non bellici. Mezzi bellici. Principii fondamentali del diritto di guerra.

Diritto internazionale privato. Presupposti e definizioni. Fonti. Limite generale di applicazione delle leggi straniere. Diritto internazionale e diritto uniforme. Principali problemi di competenza legislativa. Le convenzioni dell'Aja.

### Legislazione aerea nazionale ed internazionale.

Principi generali di diritto aeronautico. Cenni sulla Convenzione di Parigi per il regolamento della navigazione; suoi rapporti con la legislazione interna. Commissione internazionale di navigazione aerea. Suoi scopi.

L'atmosfera e la sua libertà. Aeromobili. Nazionalità. Certificati di navigabilità. Giudisdizione cui sono soggetti. Registro nazionale.

Aeromobili di Stato. Militari. Privati. Contrassegni. Controlli. Personale di bordo. Brevetti. Licenze. Libretto di volo.

Circolazione aerea. Partenza. Atterramento. Rotte. Segnali. Servizio di polizia. Documenti di bordo. Aeroporti di Stato e privati. Campi di fortuna.

Trasporto di cose e persone. Trasporti vietati. Infortuni. Avarie. Sinistri. Danneggiamenti. Responsabilità. Risarcimento dei danni. Assicurazione.

Servizio doganale. Tasse. Ipoteca aeronautica e trascrizione. Disposizioni penali.

Cenni sul diritto di guerra aerea: le regole dell'Aja.

### Amministrazione e contabilità di Stato.

Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato. Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni immobili e mobili patrimoniali.

Procedimento per gli incanti e per le licitazioni a trattativa privata. Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti. Prescrizione delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti. Servizi ad economia. Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Anno finanziario. Bilancio di previsione. Rendiconto generale consultivo. Residui attivi e passivi. Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali. Intendenze di finanza. Altri uffici provinciali e compartimentali. Direzione generale del Tesoro Sezione di tesoreria.

Agenti che maneggiano valori dello Stato. Loro responsabilità. Cauzioni. Casse. Controllo e verificazione ordinarie e straordinarie.

Entrate dello Stato e sue fonti. Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri. Spese dello Stato e loro impegno; liquidazione e pagamento. Emissione dei mandati. Varie specie dei mandati e loro pagamento. Spese fisse.

Movimento dei fondi. Vaglia del Tesoro. Servizio del Portafoglio. Buoni del Tesoro. Conti correnti. Contabilità speciali. Conti giudiziali.

R. decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, circa modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica.

Legge 22 dicembre 1932, n. 1958, che stabilisce norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici.

### Elementi di fisica e chimica.

*Meccanica*: Proprietà generali dei corpi. Moto uniforme e uniformemente variato. Composizione delle forze. Dinamometri. Macchine semplici; bilancie. Fendolo. Lavoro meccanico ed energia.

*Idrostatica*: Proprietà dei liquidi. Principio di Pascal; torchio idraulico. Principio di Archimede; determinazione del peso specifico.

*Aerostatica*: Proprietà degli aeriformi. Pressione atmosferica: barometri. Legge di Boyle. Manometri. Macchina pneumatica. Pompe idrauliche.

*Acustica*: Produzione e propagazione del suono. Intensità e altezza dei suoni.

*Termologia*: Calore e temperatura. Termometri. Dilatazione. Calorimetri. Trasmissione del calore. Sorgenti del calore. Equivalente meccanico del calore. Cambiamenti di stato fisico.

*Ottica*: Propagazione e velocità della luce. Fotometri. Riflessione; specchi piani e curvi. Rifrazione: prismi, lenti. Cannocchiali. Microscopio. Dispersione della luce; spettroscopio.

*Elettrologia*: Elettrizzazione per strofinio e per influenza; elettroscopi. Potenziale e capacità elettrica. Macchine elettrostatiche. Magneti: bussola. Pile elettriche e loro principali specie. Elementi della corrente elettrica; legge di Ohm. Azioni elettromagnetiche, galvanometri. Effetti chimici della corrente; elettrolisi e sue leggi. Effetti calorifici della corrente; illuminazione elettrica. Induzione: macchine di induzione. Cenni sulle onde elettromagnetiche.

*Chimica generale*: Fenomeni chimici; miscuglio e combinazione; conservazione della materia. Sostanze semplici e composte. Teoria anatomica. Simboli e formole. Nomenclatura chimica; ossidi, anidridi, idrati, acidi, sali.

*Metalloidi e loro composti*: Idrogeno, ossigeno, acqua. Cloro, acido cloridrico. Bromo, iodio, fluoro. Zolfo, acido solfidrico. Composti ossigenati dello zolfo, acido solforico. Azoto; aria atmosferica. Ammoniaca, sali di ammonio. Ossidi dell'azoto; acido nitrico. Fosforo, arsenico, antimonio e loro composti. Boro, acido borico. Silicio, anidride silicica. Carbonio, suoi composti con l'ossigeno e con lo zolfo.

*Composti organici*: Serie grassa e aromatica. Metano e omologhi, etilene, acetilene. Alcoolici, aldeidi, acidi, ammine. Idrati di carbonio. Sostanze grasse. Benzolo e omologhi. Fenolo. Nitro benzolo, anilina. Acido benzoico e derivati. Naftalina e derivati; antracene.

*Metalli e loro composti*: Sodio, potassio e loro principali composti. Calcio, bario, stronzio e loro composti. Magnesio, zinco, mercurio e loro composti più importanti. Rame, argento, oro e loro composti. Alluminio e suoi composti. Piombo, stagno e loro principali composti. Cromo, manganese, ferro, cobalto, nichelio, platino e loro composti più importanti.

p. *Il Ministro*: VALLE.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.